SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ----

269^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE, indi del vice presidente PINTO e del vice presidente STAGLIENO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag.	(348) TORLONTANO ed altri Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e
SULLE CONSEGUENZE GIUDIZIARIE	cellule per il trapianto terapeutico
DERIVANTI DALLA PRESENTAZIONE DI UNA INTERROGAZIONE	Approvazione, con modificazioni, in un
	testo unificato con il seguente titolo: Norme per la manifestazione di volontà
GUM HERE (Sin Dem.)	per il prelievo di organi, tessuti e cellule
Bertoni (Progr. Feder.)	per il trapianto terapeutico:
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-	FANTE (Lega Nord) Pag ZANOLETTI (CDU)
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-	* Rossi (Misto)
NICO	6 SILIQUINI (CCD)
DISEGNI DI LEGGE	* Dionisi (Rijond, Com. P. ogr.)
Seguito della discussione:	* Monteleone (AN)
(220) BETTONI BRANDANI ed altri	Bucciero (AN)
Manifestazione di volontà per il prelievo	BETTONI BRANDANI Progr. Feder.)
di organi, tessuti e cellule per il tra-	NATALI (AV)
pianto terapeutico	MARTELLI (AN), relatore

Puoti, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione

90

90

Interrogazioni da svolgere in Commissione ...

Ritiro di firme da interrogazioni

269 SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 Novembre 1995 INVERSIONE DELL'ORDINE DEL Discussione: **GIORNO** (2213) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995. Presidente Pag. 21 n. 409, recante disposizioni urgenti in BEILONI (CCD) 20 materia di strutture e di spese del Servi-20 zio sanitario nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati): DISEGNI DI LEGGE CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la Discussione: sanıta Pag. 49 BARBIERI (Progr. Feder.) 51 (2209) Conversione in legge del decretolegge 18 ottobre 1995, n. 432, recante in-ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA terventi urgenti sul processo civile e sulla DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995 . . . 51 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (Relazione orale) ALLEGATO Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL con modificazioni, del decreto-legge 18 CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ottobre 1995, n. 432, recante interventi ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGAurgenti sul processo civile e sulla disci-TORIE DI PREVIDENZA E ASSIplina transitoria della legge 26 novembre STENZA SOCIALE 1990, n. 353, relativa al medesimo pro-53 Costituzione cesso: BECCHELLI (AN), relatore 23, 40 PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI NATALI (AN) 26, 40 PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA DIANA (PPI) 29 COSTITUZIONE 30 Trasmissione di decreti di archiviazione Andreotti (PPI) 32 GARATTI (Forza Italia) 33 DISEGNI DI LEGGE Trasmissione dalla Camera dei deputati 53 RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la gra-Annunzio di presentazione . 54 54 Apposizione di nuove firme ... **DELL'ORDINE** INVERSIONE DEL 54 **GIORNO** 47 **GOVERNO** Presidente GEI (CCD) 47 Richieste di parere per nomine in entipubblici 56 DISEGNI DI LEGGE PARLAMENTO EUROPEO Approvazione: Trasmissione di documenti 56 (2243) Conversione in legge del decretolegge 3 novembre 1995, n. 457, recante MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERdisposizioni urgenti concernenti il diffe-ROGAZIONI rimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno Apposizione di nuove firme ad interroga-1995, n. 251, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, Annunzio di risposte scritte ad interrogarelativi alla determinazione dei diritti ae-57 roportuali (Relazione orale): 57 Annunzio 47 GEI (CCD), relatore

47

30 Novembre 1995

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17). Si dia lettura del processo verbale.

GEI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bo, Bobbio, Boso, Bruno Ganeri, Busnelli, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, Crippa, Dell'Uomo, De Notaris, Di Bella, Fabris Pietro, Fagni, Falqui, Fanfani, Lauricella, Loreto, Mancuso, Miglio, Migone, Pelella, Pellegrino, Regis, Secchi, Senese, Staniscia, Valiani, Veltri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gregorelli, Perin e Pozzo, in Africa, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulle conseguenze giudiziarie derivanti dalla presentazione di una interrogazione

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, questa mattina ho formalmente sollevato in Aula il problema della protezione che può accordare la Presidenza del Senato, o il Senato stesso, a quei senatori che presentano interrogazioni parlamentari. Queste, essendo l'atto fonda-

30 NOVEMBRE 1995

mentale della libera attività di pensiero politico dei senatori, rappresentano l'atto che dovrebbe essere più tutelato.

Per il fatto di aver presentato nel 1991 una interrogazione parlamentare, sono soggetto da quel momento a continue chiamate in giudizio per rispondere, insieme ad altri, in sede civile per «aver presentato» – così recita l'atto di citazione – «una interrogazione parlamentare».

Ho chiesto questa mattina al Presidente del Senato se è giusto che debba proseguire per tre anni una situazione del genere, con le relative spese giudiziarie, per il fatto di aver presentato una interrogazione che è - ripeto - l'atto fondamentale da tutelare nell'attività di un parlamentare. Il Presidente aveva affidato il giudizio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la quale ha stabilito che spetta al magistrato la decisione in materia. Il mio avvocato per quattro volte ha chiesto al magistrato di separare la mia posizione da quella degli altri, ma questi si rifiuta di farlo. Pertanto su questo problema sono appeso ad una valutazione della Giunta delle elezioni che ritengo sbagliata e profondamente ingiusta. Mi è stato detto stamattina che la Giunta è un organo tecnico della Presidenza del Senato; siccome ritengo che quella decisione non sia un atto indiscutibile e irrevocabile, credo che il Presidente del Senato debba nuovamente sottoporre il caso alla Giunta delle elezioni e, in mancanza di questo, chiedo di essere giudicato dall'Aula del Senato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, presentando il 15 novembre alla Camera dei deputati la proposta di modifica dell'articolo 68 della Costituzione, ha detto testualmente: «L'ordinamento vigente consente ai parlamentari di sollevare formalmente, nel procedimento che li vede sottoposti a indagine, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e, qualora il giudice non dichiari d'ufficio già applicabile tale disposizione costituzionale, appresta per essi parlamentari un ulteriore rinvio giuridico, prevedendo che della questione sia comunque investita, o dal giudice o su richiesta della stessa Camera, la Camera di appartenenza del parlamentare alla quale spetta la parola decisiva in materia».

Non posso essere tenuto in sospeso per tre anni per aver presentato una interrogazione parlamentare. Faccio presente che dopo un'ora dal mio intervento di questa mattina il Presidente del Senato mi ha inviato una lettera: mi aspettavo una decisione e invece mi ha trasmesso la lettera che il Presidente della Giunte delle elezioni e delle immunità parlamentari mi aveva già mandato una settimana fa. Non posso accettare questa situazione, signor Presidente: o il Senato rinvia il caso alla Giunta delle elezioni per un riesame, o chiedo che l'intera Aula, come per altri casi già esaminati, discuta se i senatori possono presentare interrogazioni senza per questo essere perseguitati. (Applausi dai Grappi della Sinistra democratica, Lega Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Gualtieri se è stato chiamato in giudizio penalmente o civilmente.

269 Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

GUALTIERI. Civilmente.

NATALI. La cosa allora finisce lì: è il suo avvocato che deve far presente che esiste una preclusione. Se il suo avvocato la eccepisce, la cosa si risolve de plano.

E infatti indiscutibile che l'interrogazione non sia punibile, nè rappresenti argomento per un possibile interessamento extra moenia, perchè ciò equivarrebbe a sequestrare la libertà di decisione, di orientamento e addirittura di attività del parlamentare; ma occorre che sia il suo avvocato ad eccepirla subito. È un fatto preclusivo sul quale non c'è discussione: basta che lo eccepisca!

GUALTIERI. È quello che sta facendo.

NATALI. I tre anni nei quali lei è rimasto sospeso in questa situazione derivano proprio dalla persona che ha scelto come avvocato; non voglio sapere chi sia, per carità del cielo! (Commenti del senatore Gualtieri)... ma se fosse venuto da me che sono un modesto avvocato di provincia, la questione l'avrei risolta subito, in quanto c'è una preclusione che non permette di entrare nel merito. La invito a far questo, con un'azione sulla quale non può interferire la Giunta delle elezioni o l'Aula del Senato; questo sarebbe un di più: lei cerca in altra sede la soluzione di problemi che non possono essere risolti in sede politica. Basta che il suo avvocato eccepisca.

Naturalmente sono d'accordo con lei: condivido le sue ansie e le sono accanto nella maniera più completa.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, la situazione segnalata dal senatore Gualtieri è indubbiamente incresciosa e non trova nel decreto-legge emanato dal Governo in relazione all'articolo 68 della Costituzione un'adeguata regolamentazione. Mi sembra che quando i fatti sono così pacifici come in questo caso e c'è una insindacabilità sicura del senatore per aver presentato un'interrogazione, se il giudice, come in questo caso a quanto pare, non provvede, sebbene informato da più di tre anni, se ho capito bene, la stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve poter dichiarare l'insindacabilità e mettere il giudice di fronte all'impossibilità di tenere pendente la vicenda giudiziaria.

Questo si verifica soprattutto nei processi civili ma può verificarsi anche in quelli penali.

Allora credo che la Presidenza del Senato dovrebbe anzitutto attivarsi nel senso di informare il giudice affinchè provveda; e se il giudice non provvede dovrebbe dire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che, anche con una forzatura dell'attuale regime legislativo, può dichiarare la insindacabilità dell'atto compiuto dal senatore Gualtieri. Comunque è pendente in Senato la conversione del decreto-legge: è bene che questo caso trovi una regolamentazione che escluda per i parlamentari anche il costo del processo, anche l'ansia che deriva

30 Novembre 1995

dal processo, quando l'atto da loro compiuto è certamente coperto da insindacabilità, come è nel caso del senatore Gualtieri.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Gualtieri mi sembra assai interessante, perchè quello di cui si duole il nostro collega è che il magistrato che giudica sulla causa civile non ha ancora provveduto a separare la sua posizione da quella degli altri convenuti in giudizio.

Il senatore Gualtieri chiede alla Presidenza del Senato che venga fatto presente a questo giudice che esiste una causa dirimente, la quale potrebbe condurre d'ufficio e senza che l'eccezione sia sollevata da alcuna delle parti presenti in giudizio a separare la sua posizione da quella delle altre persone che sono state citate.

Fin qui mi pare che siamo tutti d'accordo, cioè sulla possibilità che la Presidenza faccia un intervento del genere. Però voglio sottolineare alla vostra attenzione che in questi casi la Presidenza demanda alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari lo svolgimento di questa attivi:à: deve essere la Giunta, attraverso un suo pronunciato, a segnalare al magistrato l'esistenza di questa opportunità processuale.

Qui non è in discussione la legittimità dell'attività di interrogazione parlamentare, che è fuori di qualsiasi dubbio; è in discussione soltanto la modalità procedurale attraverso la quale si può sollecitare il magistrato ad esercitare questo suo diritto-dovere.

Quindi, senatore Gualtieri, se ho ben interpretato la sua posizione, credo che la Presidenza del Senato si farà carico con una certa celerità ed in tempi brev di risolvere il problema che lei ha posto all'attenzione dell'Assemblea.

(Il senatore Lorenzi conversa con il senatore Gualtieri).

Senatore Lorenzi, capisco l'ansia di solidarietà che la pervade nei confronti del senatore Gualtieri, ma non posso consentire che la sua espressione avvenga in quest'Aula; eventualmente può avvenire al di fuori.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(220) BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri. – Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

Assemblea - Resoconto stenografico

30 Novembre 1995

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 220 e 348.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso. Proseguono quindi gli interventi, ai quali farà seguito la votazione finale.

FANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

FANTE. Signor Presidente, chiedo la parola per esprimere la mia personale dichiarazione di voto per questa legge, così ampiamente discussa in quest'Aula; e la mia dichiarazione ma anche quella dei colleghi tavorevoli del mio Gruppo Lega Nord.

La motivazione la darò semplicemente sottolineando le due posizioni contrastanti che sono emerse nella discussione degli emendamenti e dell'intera legge.

Posizioni rispettabili entrambe, suffragate da argomentazioni talvolta enfatizzate più del dovuto.

Ma non voglio rievocare dichiarazioni sgradevolì, come talune contro la classe medica, provenienti anche dal mio Gruppo, frutto probabilmente di una inveterata acredine derivata forse da quale episodio di malasanita che non va certamente usato quale supporto contro una legge, che semmai valorizza le innovazioni tecniche, realizzate con intelligente perizia professionale e talvolta con grandi sacrifici da una vasta, ormai, categoria di chirurghi trapiantisti, al fine viabile di sottrarre molti sventurati a condanne irreversibili, se non interviene il trapianto di organo.

Signor Presidente, le due posizioni che sono emerse, contrastanti, senza voler con questo semplificare nè banalizzare la serietà dell'argomento sono a mio parere da una parte la posizione emotiva negativa nei confronti di questa legge, in gran parte dovuta al modo di manifestazione di volontà che è stato chiamato silenzio-assenso, ma che poteva benissimo essere denominato anche dichiarazione tacita di volontà, come può riscontrarsi anche in altre normative.

La polemica che questa particolare forma di manifestazione di volonta o non volontà ha scatenato dimostra la base emotiva sulla quale si e sviluppata, e cioè la paura inconscia dell'espianto; reazione emotiva suffragata da etichette tipo «esproprio autorizzato di organi» o ancora «appropriazione indebita» ed infine «frazionamento a cuore pulsante!» L'altro approccio o posizione razionale positiva verso la legge si basa su una cultura della donazione, che trae le sue lontane origini dalle donazioni volontarie da sangue (prima ancora che esistesse la possibilità di trapianti) e che hanno permesso di salvare moltissime vite.

Cultura della donazione che avrà certamente necessità di essere diffusa, insegnata, propagandata, ma non solo in rapporto a fatti clamorosi

30 NOVEMBRE 1995

che coinvolgono attraverso i mass media solo emotivamente; una cultura della donaz one che non dovrà avere nessuna veste politica, nè religiosa, ma solo quella di una solidarietà ragionata, e perciò molto più penetrante; senza per questo essere intolleranti verso coloro che con serietà e raziocinio si dichiareranno non donatori.

Signor Presidente io, insieme ai miei colleghi della Lega Nord che voteranno favorevolmente, ho scelto questa posizione razionale, chiamiamola anche laica, lucida senza nessuna affermazione ostile ed offensiva verso coloro che in quest'Aula e nel paese non la pensano come me e mi dichiaro molto ma molto vicino a quei nostri sfortunati concittadini che attendono fiduciosi nelle liste di attesa; che questo Parlamento esprima una legge che possa loro ridonare una speranza di sopravvivenza. (Applaus: dal Gruppo Lega Nord).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole al provvedimento, per le motivazioni che ho già avuto modo di esprimere quando abbiamo discusso del comma 4 dell'articolo 2. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Gallo e Serri sento il dovere di ringraziare i senatori che hanno presentato i due disegni di legge che, discussi, costituiscono la base del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Intendo svo gere qualche considerazione in ordine al dibattito che si è svolto. Come politici e come legislatori dobbiamo rispondere in ordine ad un'etica della responsabilità pur rispettosi di coloro che invece intendono indulgere all'etica delle convinzioni. Considerato il contesto in cui operiamo, il concreto bisogno di tanti esseri umani (10.000 in attesa di un trapianto di rene; il 30 per cento di coloro che attendono un trapianto di cuore o di fegato è destinato o condannato alla morte) e la necessità che l'organizzazione sanitaria disponga di organi da trapiantare, in una parola l'esigenza della vita, urge e sta a noi in queste sedi parlamentari dare una risposta, per quanto limitata e criticabile essa sia.

Con questa modestia con la quale ci avviciniamo ad un argomento tanto delicato e che tanto sollecita la sensibilità di ognuno di noi, i senatori Serri, Gallo e il sottoscritto danno un giudizio positivo su questa legge: vedono in essa l'espressione di una cultura moderna della solidarietà, che corre nella specie, responsabilizza la società umana e si esprime in un messaggio di vita che va oltre la morte del singolo.

Per queste motivazioni voteremo a favore della legge. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).

SILIQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

269 Seduta (pomerid.) Assemblea - Resoconto stenografico

30 Novembre 1995

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SILIQUINI. Signor Presidente, a nome del Centro cristiano democratico dichiaro il voto favorevole sul testo che abbiamo oggi terminato di esaminare, precisando – e questo è stato il criterio che ci ha ispirato in questi lavori – che con la legge vigente, che verrà sostituita da questa normativa se essa verrà confermata dalla Camera dei deputati, si sono determinati problemi che hanno impedito una regolare procedura di espianto e trapianto in moltissimi casi di necessità, proprio per il vincolo dell'autorizzazione dei parenti.

Crediamo – di questo siamo convinti – che questo concetto che oggi è stato espresso più volte da diversi banchi sia una solidarietà moderna, che io definirei una solidarietà vera e concreta, perchè di fronte a tanti bambini, a tanta gente che langue negli ospedali e vive in attesa di un trapianto, ritengo che occorra compiere un passaggio culturale e far crescere il popolo italiano, forse anche attraverso una legge. E con questa nuova legge crediamo di aver dato agli italiani la possibilita di iniziare a capire questo fenomeno e a interrogarsi sulla possibilità di dare il consenso.

La seconda osservazione è che il periodo di 365 giorni ci tranquillizza – lo voglio dire con molta chiarezza – perche consentira di tare una valutazione da qui a 10, 11 mesi; se dovessimo rilevare come Parlamento che in effetti questa cultura si e sviluppata rapidamente e se in ipotesi avessimo un numero altissimo di adesioni, si potrebbe rivedere la normativa, al fine di rimanere vincolati solo al consenso obbligatorio.

È questa una previsione che comunque tranquillizza la nostra decisione, dato che ci permetterà in questo lunghissimo periodo di valutare le reazioni della popolazione.

Da ultimo, ci sentiamo di esprimere la nostra totale soddisfazione anche per l'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dal Centro cristiano democratico, in particolare di quello, per noi di vitale importanza, concernente l'articolo 8, relativo all'impegno per il Ministro della sanità ad emettere entro 60 giorni un decreto di esecuzione per dare la massima informazione possibile ai cittadini italiani, con ogni mezzo, oltre a quello della stampa. Ritengo che dovrà partire immediatamente una forte campagna di stampa, seria, ad ogni livello, in modo che a 6-7 mesi dall'approvazione della legge sia possibile iniziare già una valutazione dei suoi effetti. Per questi motivi, confermiamo il nostro voto favorevole (Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico, Forza Italia, Progressisti-Federativo e del senatore Martelli).

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, colleghi, dopo il mio atteggiamento fortemente contrario, sostenuto, credo, con buone argomentazioni, sui contenuti dell'articolo 2, mi sento in dovere di motivare – altrimenti potrebbe sembrare un atteggiamento furbesco o un'incoerenza – il

30 Novembre 1995

mio voto tavorevole al presente disegno di legge (Applausi della senatrice Alberti Casellati e del senatore Martelli).

La maggioranza del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti esprime una posizione di astensione rispetto al provvedimento in esame; altri colleghi invece sono favorevoli. D'altra parte abbiamo già più volte tutti ripetuto che su questa tematica non vi può essere una disciplina nè di Gruppo ne di partito, in quanto è questione che investe la coscienza individuale.

Mi sento perciò in dovere di addurre le mie motivazioni a sostegno della scelta di votare a favore di questo disegno di legge. Una domanda e utile per far comprendere il percorso del mio ragionamento: essere contro il silenzio-assenso, essere garantisti, voler rispettare la volontà anche di un solo individuo che possa subire la coercizione dello Stato vuol dire forse essere contro i trapianti? Non vedo contraddizione tra l'essere garantista e l'essere favorevoli alla pratica dei trapianti. Entrambe queste scelte sono fondate su valori alti: da una parte il rispetto della volontà dei singoli cittadini, una certa concezione dello Stato, una certa concezione del rapporto tra cittadino e Stato, dall'altra il rispetto assoluto del valore della vita umana.

Certo che, anche qui, quando parliamo della trapiantistica, io credo che non dobbiamo cadere in uno schematismo esasperato, eccessivo; la trapiantistica e una parte importante di un sistema sanitario, che permette di mettere a disposizione di un singolo caso concreto, di un malato concreto tutte le risorse che la scienza e la tecnologia oggi ci oftrono, ma è pur vero che sarebbe una follia se una politica sanitaria si fondasse soprattutto sulla diffusione di massa di una medicina che chiamiamo di frontiera e dell'alta tecnologia: i costi non sarebbero sopportabili e, tra l'altro, ai costi economici si accompagnerebbero le sofferenze umane che sono sempre insite nella gestione della malattia.

Allora io ritengo che il favore alla politica, alla pratica dei trapianti si debba accompagnare ad una scelta rigorosa, ad un impegno dello Stato sul terreno della prevenzione: guai se tutte le risorse andassero appunto alla politica dei trapianti, sarebbe inaccettabile un sistema sanitario fondato sul tecnicismo e sullo scientismo, appunto, esasperati.

Detto questo, perciò ristabiliti i punti fondamentali del percorso del mio ragionamento, voglio dire che mi sento orgoglioso di aver partecipato ad un dibattito qui nell'Aula del Senato che ci ha visto schierati e anche divisi all'interno dei Gruppi politici, però ci ha visto anche sviluppare un ragionamento approfondito, un ragionamento serio; e c'è stato un confronto che io credo abbia nobilitato la funzione di quest'Aula. Credo che così dovrebbe farsi più spesso quando, come spesso accade, ci troviamo ad affrontare grandi questioni che interferiscono nella vita dei nostri cittadini.

Certo, c'è stata qualche espressione di troppo, dal mio punto di vista qualche espressione di fanatismo positivista che si è accompagnata ad espressioni schiettamente oscurantiste; d'altra parte, noi siamo espressione della società e anche qui in mezzo a noi c'è tutto e tutto abbiamo ascoltato.

Sono davvero convinto, o almeno spero, che anche questa nostra discussione servirà e farà da stimolo ad un dibattito che si sviluppera nella società e sono convinto che questo dibattito, se assumerà le posi-

30 NOVEMBRE 1995

zioni che sono anche qui state rappresentate, servirà a diffondere nel paese, nella popolazione, la cultura della donazione. Ciò in qualche modo credo ci debba confortare per la fatica che abbiamo fatto in questi giorni e anche per la pazienza che abbiamo dimostrato reciprocamente nel sopportarci.

Vorrei ribadire qui, nella dichiarazione di voto che faccio molto brevemente, signor Presidente, le motivazioni che non mi fanno essere del tutto contento; anche se esprimo un parere positivo, lo debbo fare sulla base di pesi e di valori.

Non sono contento perche questa è una brutta legge. Certo le attività di trapianto dovranno diffondersi perche molti malati aspettano (è stato detto da tanti; si tratta di circa 10.000 pazienti) con speranza e trepidazione di ricevere un organo che possa tarli vivere, ma sono convinto e ecco la mia scelta per una legge più «leggera», più garantista e che questa sia una legge violenta, che non agevolera ne la donazione ne l'attività dei trapianti. Spero di sbagliare ma questa e la mia impressione.

Cari colleghi, permettetemi di dire che e stato anche un errore vedere alcuni medici interessati all'attivita di trapianto in prima linea su questo terrero. Mi scusi il Presidente della Commissione, ma avrei preferito che la relazione su questo provvedimento l'avesse svolta un giurista o un cultore delle scienze umanistiche piuttosto che un medico che svolge questa attività. Infatti, anche questi segnali hanno la loro importanza e servono per dare certezze e togliere paure ai cittadini.

D'altra parte che qualche forzatura ci sia stata è dimostrato anche dal fatto che ieri è stato respinto uno dei miei emendamenti che, con la severità della pena, voleva soltanto rassicurare i cittadini, non volendo esprimere giudizi negativi verso gli operatori sanitari.

Quindi devo giudicare sbagliata l'impostazione culturale di questa legge e, detto questo, ripeto che è necessario curare e, certamente dopo aver fatto opera di prevenzione, anche trapiantare.

Resto comunque dell'avviso che questo sia un cattivo provvedimento

PRESIDENTE. Senatore Dionisi, lei è intervenuto molte volte e le ragioni per cui ritiene che questa sia una cattiva legge sono state ripetutamente e coerentemente espresse. La prego pertanto di concludere il suo intervenzo.

DIONISI. Dico soltanto, signor Presidente, che con una legge più garantista probabilmente si sarebbero dovuti mettere nel conto tempi più lunghi per avere un grande numero di organi a disposizione. Io credo che il flusso della donazione però sarebbe stato piu costante e in crescita; invece adesso avremo un picco quantitativo nella donazione ma anche una difficoltà ad utilizzare questi organi che avremo a disposizione. Poi, probabilmente, la donazione tenderà a scemare. Speriamo di no, ma questa è la mia impressione.

Parlavo prima del rapporto tra cittadino e Stato. Ora io ritengo che una cultura solidaristica possa molto di più di una imposizione dello Stato e faccio riferimento soprattutto ai colleghi della Sinistra. Se noi anche attraverso questo provvedimento avessimo potuto diffondere la

30 NOVEMBRE 1995

cultura della solidarietà, probabilmente questa si sarebbe espressa anche al di fuori di queste tematiche; sarebbe cresciuta la tolleranza verso i diversi, si sarebbero indebolite anche le culture del razzismo e dell'intolleranza. Avete perso un'occasione e anche in questo caso devo dire a tutti quelli che si dichiarano ad ogni occasione contro lo statalismo che, cari colleghi, un po' di coerenza servirebbe. Il mio modello prevedeva uno Stato rispettoso delle volontà dei singoli cittadini, ma voi, di fatto, imponete ai cittadini di essere virtuosi per forza. Si tratta di un atteggiamento davvero sbagliato, non voglio dire intollerabile. Comunque si dice che si agisce a fin di bene, ma io ritengo che il bene qualche volta si possa perseguire ancora meglio se viene prodotto con azioni positive e non con azioni impositive da parte dello Stato.

Credo che questa legge incontrerà delle difficoltà alla Camera per cui occorrerà che tutti lavoriamo per farla approvare nella versione migliore possibile perchè la gente, i malati aspettano di poter guarire e di poter cambiare la qualità della loro vita. (Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti Lederativo).

LAVAGNINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, farò pochissime considerazioni, perchè già in sede di dibattito generale abbiamo sostenuto la necessità dell'approvazione della legge, soprattutto per quanto riguardava i principi di carattere generale. Approda in questa sede un lavoro portato avanti per molti anni e sostenuto in Commissione sanità dai senatori Bompiani, Condorelli ed altri, un lavoro che ha prodotto comunque uno sforzo di sensibilizzazione. Voglio anzi qui ringraziare la Commissione sanità che ha voluto evitare la sede deliberante, perchè un problema del genere non poteva non passare attraverso l'Aula e perche si è poi dimostrato positivo il dibattito svolto, al di là delle diverse posizioni espresse, le quali comunque sono state tutte posizioni che esistono all'interno del paese e che hanno evidenziato come andava riscritto un diverso rapporto tra le istituzioni e i cittadini per quanto riguarda la donazione. E l'aver sottolineato tutti insieme la necessità della donazione, la necessità che essa sia un fatto personale e che le procedure debbano comunque avere la regolamentazione più trasparente possibile credo sia un elemento da considerare positivamente. La notifica, le procedure in ordine alla donazione o alla non donazione, le possibilità di revoca, la pubblicizzazione ed anche l'aspetto della gratuità, insieme con quello dell'inasprimento delle pene, sono stati tutti elementi in positivo portati avanti dall'Aula del Senato che ci hanno consentito di migliorare il testo della legge.

Certo, noi siamo convinti che questo non sia in realtà un approdo, ma piuttosto un punto di partenza importante che serve a sensibilizzare l'opinione pubblica, ad approfondire entrambe le tesi che in qualche modo si sono qui contrapposte. Sono poi i cittadini che, attraverso la scelta personale, dovranno riportare sulla loro tessera sanitaria la qualifica di donatori o di non donatori. Quindi, questo processo

30 Novembre 1995

di personalizzazione passa attraverso una fase notevole di informazione e di approfondimento.

Noi riteniamo che il silenzio-assenso sia un passo temporaneo che serve a favorire una scelta. Non siamo tra coloro che pensano che mettere una croce su un modello 740 sia la stessa cosa di dichiararsi donatore o non donatore. Siamo invece tra quelli che si augurano che alla fine del percorso tutti i cittadini italiani avranno fatto una loro scelta oculata a favore o meno della donazione, ma comunque una scelta che in qualche modo il Senato della Repubblica, con lo sforzo prodotto in questi giorni, ha accelerato.

Voglio sottolineare soltanto un aspetto. I mezzi messi a disposizione per l'informazione mi sembrano molto limitati. Capisco che nella legge sia previsto lo stanziamento di un miliardo di lire all'anno per gli anni 1995, 1996 e 1997 più a titolo simbolico e per memoria che per avviare una campagna di promozione e di informazione in questo senso. Mi auguro che, una volta definito l'*iter* parlamentare di questa legge, vi siano le somme necessarie a disposizione per questa normativa, perchè l'elemento dell'informazione mi sembra uno di quelli che ha trovato d'accordo tutti i parlamentari.

Pertanto, nel confermare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, voglio sottolineare il contributo positivo che in questa sede e stato dato sia da coloro che hanno presentato i disegni di legge, sia da coloro che hanno poi individuato l'unico testo che è stato presentato in Aula con il voto favorevole di tutta la Commissione. (Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo).

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTELEONE. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signori colleghi senatori, ci accingiamo al voto con animo sereno e sgombro da ogni presunzione e tanto meno da qualsiasi risentimento mi si passi il termine – verso i tanti dissensi che ritengo di dover interpretare come sentita e autorevole partecipazione per dare maggiore garanzia di autonoma volontà circa il silenzio-assenso e idonee certezze giuridiche che io stesso non ho.

Prendo atto della non unanime convergenza nel licenziare il disegno di legge che ci accingiamo a votare definitivamente e sottolineo il contributo offerto nella Commissione sanità da ciascuno di noi; mi sembra corretto ringraziare il senatore Signorelli che incessantemente, per ben quattro legislature, non ha mai desistito e ha tenuto vivo l'interesse su questa materia. Non mi sorprende la constatazione di numerosi dissensi, alcuni previsti, altri sopraggiunti per istintiva riflessione o per paure riflesse, che nulla hanno a che vedere con la coscienza di chi intende contribuire finalmente a fornire una risposta non più dilazionabile al bisogno di creare uno strumento giuridico in materia di trapianti di organi, nel rispetto di coloro i quali si sentono tutt'oggi perduti sognatori di paura e sconfitti mendicanti di vita.

Riteniamo che il silenzio-assenso informato, che ha prodotto e produrrà materia di contenzioso e ulteriori dispute, sia una soluzione ri-

30 NOVEMBRE 1995

spettosa – almeno questa è la nostra interpretazione – perchè collegata alla necessità di promuovere e incentivare ad ogni livello la fondamentale e necessaria cultura della donazione, attraverso la quale, tra le altre cose, verrà dato un senso compiuto alla tanto reclamata e ostentata solidarietà che, se ben compresa, rappresenterà il vero ostacolo alle temute e sconcertanti speculazioni di ogni ordine e grado. Il resto spetta alla coscienza di ognuno. Alla sacralità della morte, vorrei fosse coniugata la sacralità della vita; il tutto non può che significare crescita culturale per l'intera nazione.

Il voto del Gruppo Alleanza Nazionale è favorevole al disegno di legge, e prima di concludere vorrei ringraziare tutti i senatori del mio Gruppo, soprattutto quelli che hanno parlato in dissenso, che spingendoci a riflettere su questioni date come certe, ci hanno obbligato a un confronto più serrato e meditato. Non ci sono divisioni, non si tratta, ripeto, di più capaci o meno, di più intelligenti o meno; non vorrei passasse il concetto della dura lex sed lex; quello che interessa oggì in quest'Aula è stabilire una lex, anche se al momento per alcuni potrebbe apparire una dura lex. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Progressisti-Federativo).

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BUCCIERO. Signor Presidente, chiedo che sia dato atto della mia dichiarazione di astensione Condivido infatti lo spirito della legge ma non altrettanto alcuni punti dell'articolato.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati, credo, in fondo a questa fatica e vorrei svolgere alcune considerazioni in merito.

È indubbio che quando ciascuno di noi deve confrontarsi con il problema della morte e con quello della propria morte, come appunto dobbiamo fare nell'affrontare il tema del consenso al prelievo di organi da cadavere, si evocano paure ancestrali, angosce e timori oserei dire filogenetici, quasi sicuramente connessi con i grandi misteri che rappresentano la vita e la morte. A questi sentimenti, a queste sensazioni, a questi vissuti profondi si sovrappone poi l'organizzazione razionale attraverso le proprie convinzioni etiche, filosofiche, religiose e culturali. È proprio per questo che i differenti vissuti emozionali e i differenti convincimenti razionali diversificano le posizioni, tanto da renderle a volte antitetiche, o comunque, variamente articolate. Così che l'accoglimento dell'una può sembrare – e lo è forse – la mortificazione dell'altra, a cui invece è dovuto il massimo rispetto.

269 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

Se è così, credo che il problema sia di ordine più generale: legiferare in materie bioetiche, come è appunto quella di cui stiamo trattando, che hanno implicazioni così forti, è un compito arduo e molto difficile per il Parlamento, che comunque deve operare una scelta. Ed a nulla vale qui la mediazione politica, la ricerca del consenso, la costruzione di alleanze: ne è testimonianza il dibattito che si è svolto in quest'Aula.

Ebbene, la Commissione ha operato una scelta che ha proposto all'Aula; e ringraziamo anche del contributo che tutti i senatori comunque, favorevoli, contrari e variamente articolati, hanno dato.

Ma allora, pongo un interrogativo: dobbiamo noi legislatori abdicare al nostro ruolo o, invece, ricercare con pazienza e lucidità, con rispetto delle differenze e abbandono degli schematismi un punto di approdo? Dobbiamo, cioè, operare una scelta che sia la più avanzata possibile, collocando il nostro paese a pieno titolo nell'Europa, a partire dalla consapevolezza che la legislazione attuale è inadeguata e va superata? A questo interrogativo credo che noi dobbiamo rispondere positivamente, avendo il coraggio delle scelte. Questo richiede da parte di tutti uno sforzo, un impegno e probabilmente anche perdere qualcosa di sè per ottenere un risultato che riteniamo importante: una nuova legge sul consenso che tenga conto dei differenti interessi coinvolti, delle diverse sensibilità, concezioni filosofiche, culturali e religiose, presenti nel Parlamento ma anche nel paese; una nuova legge che coniughi - è questo il punto centrale - il valore della libertà e quello della solidarietà. Il che è molto difficile, mi rendo conto, ma noi scommettiamo che sia possibile. Anzi, credo che il ruolo del Parlamento e del legislatore non possa che essere di necessaria mediazione tra il valore della libertà e i valori della solidarietà, avviando l'esercizio della prima sulla via degli scopi di solidarietà, a tal fine eventualmente avvalendosi di disposizioni per l'interpretazione autoritativa di quell'esercizio, ma rinunciando preliminarmente all'uso di qualsiasi strumento coercitivo di esso. È questo quanto ha scritto - e lo sottoscrivo - il Comitato nazionale per la bioetica.

Ebbene, crediamo che la legge che il Senato si accinge a votare corrisponda a questi principi e a questi criteri; un testo - voglio ricordarlo - che è scaturito da due disegni di legge, del senatore Torlontano e della sottoscritta. Così come crediamo che il presupposto da cui tale legge parte è che è indispensabile conoscere e acquisire il fatto che, oggi, l'evoluzione scientifica consente di determinare con assoluta sicurezza il momento della morte, identificandolo con la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali che può accompagnarsi per un periodo di tempo variabile al mantenimento della funzione polmonare e cardiaca, non consentendo quindi su questo opinioni differenti. Una legge dello Stato garantisce le procedure, i modelli organizzativi, e quindi garantisce il cittadino nella dichiarazione della morte. Se abbiamo acquisito questo fatto avremo compiuto un primo grande passo per liberarci da quelle paure inconfessabili che trovano la loro strutturazione logica nell'individuare una sorta di controllo esterno alla scienza, nel subordinare l'espianto al consenso dei familiari nel momento del trapasso.

Penso che la scelta che la Commissione ha fatto, di mettere al centro della legge la volontà liberamente autodeterminata ed espressa in

30 Novembre 1995

vita dal cittadino, sia una risposta corretta e valida in quanto sollecita quest'ultimo a confrontarsi con il problema del destino dei propri organi dopo la morte, esercitando appunto un'opzione etica, dopo aver valutato sia la sua possibile condizione di donatore ma, anche, la sua altrettanto possibile condizione di ricevente, cioè di colui che ha bisogno di un organo per sopravvivere; ma anche in quanto costringe il cittadino nell'esercizio di questa scelta a misurarsi sulla natura del suo rapporto con la scienza (del suo rapporto, e non di quello dei suoi familiari) e, sulla base di questo, esercitare un diritto di libertà di scelta.

Infine, ultimo dei motivi, ma non meno importante, è che il lasso di tempo previsto per la messa a regime del provvedimento dovrà essere impiegato in una capillare opera di informazione, che è la condizione affinche siano garantiti i presupposti di una scelta veramente libera, consapevole, esercitata ed esercitabile e che rende accettabile, proprio per questo, la presunzione qualificata del consenso nei confronti di chi abbia taciuto.

Quindi, per concludere, la transizione ad un regime giuridico del consenso che valorizzi e promuova la volontà personale e che circo-scriva l'ambito del silenzio-assenso sulla base di una non risposta ci sembra una soluzione giusta e, soprattutto, equilibrata che il Senato puo davvero accogliere. (Applansi dai Gruppi Progressisti-Federativo, del Partito popolare italiano e della senatrice Alberti Casellati).

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NATALI. Signor Presidente, prima di chiarire il perchè ho chiesto la parola su questo problema, mi preme doverosamente rispondere alla questione risolta prima e proposta dal senatore Gualtieri. Sono convintissimo che il Senato non possa entrare in una questione civilistica perche andrebbe a consumare un'interferenza proibita. Il rispetto delle parti e dei luoghi impone questo. Se vi e una legislazione sbagliata ed uno di noi ne e vittima, si difende da sè. Il Senato non può entrarci; e non deve poterlo fare perchè non può premere sul giudice ne interferire sull'esame della questione. Se, come nel caso esposto, ci fosse un motivo di preclusione, l'avvocato l'avesse eccepito e il giudice non volesse accoglierlo vi e possibilità di ricorso contro il magistrato; vi e una legge applicabile nei confronti del magistrato.

Come dicevano i tedeschi (mi riferisco al famoso mugnaio tedesco) vi sara pure un giudice a Berlino che si oppone anche al sovrano.

Noi dobbiamo arrivare a questo concetto, dobbiamo evitare ogni confusione di compiti perche sarebbe terribile: si offrirebbe al migliore, al più capace, al più astuto ed al più sottile, a quello che ha più appoggi, di mortificare in una questione civilistica un problema che ci interessa tutti.

Dico questo soltanto per rappresentare il mio rammarico di non poter votare questa legge nobilissima e di non poter essere d'accordo, esprimendomi con il voto tavorevole, con il mio amico Monteleone, che ha intrattenuto l'Assemblea con un altissimo intervento che apprezzo ed

30 Novembre 1995

approvo in pieno. Perchè non posso farlo, signori? La senatrice che mi ha preceduto si è appellata a due valori: la libertà e la solidarietà. La libertà ha bisogno di avere... (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiate un attimo di pazienza, siamo arrivati alla fine di un cammino lungo e difficile. Facciamo terminare l'intervento al senatore Natali.

Senatore Natali, la invito a continuare.

NATALI. La libertà deve basarsi su due concetti, su due forze: la consapevolezza del soggetto che ne è interprete e che deve avere la coscienza completa di quello che fa e la sua volontà che si costituisce dopo, si esprime fuori, che diventa un fatto estrinseco che solo può avere valore, altrimenti non c'è più libertà e se non vi e libertà è impossibile apprezzare quello che il soggetto fa o non fa, specie se tace. Non è possibile supplire alla sua volontà non dichiarata con un'altra volontà: confonderemmo le specie perchè arriveremmo a interpretare in senso unilaterale, di comodo, ad indicare quello che vorremmo che fosse al posto di quello che è.

La libertà si fonda su una coscienza, su una realtà saputa, meditata, riflettuta ed espressa nei modi dovuti.

Questa legge recita nel titolo: «Manifestazione di volontà per il prelievo di organi», cioè parla di un regalo di se stessi, di una donazione di se stessi. Il senatore Gallotti ha detto prima che è necessario che il consenso sia del soggetto e che non può essere integrato dai parenti. Ma se il soggetto non parla come si fa a dire che ha parlato? Come si fa a dire che questa capacità che gli viene riconosciuta e che deve essere esclusiva si è manifestata? Occorre una manifestazione di volontà vera, liberata, cosciente, consapevole ed espressa immediatamente e manifestata, non supposta ma dichiarata senza possibilità di confusione nel modo più chiaro e limpido e senza altre possibili interpretazioni.

Il silenzio-assenso si pone in posizione contrastante con il titolo stesso di questa legge; occorre che vi sia una donazione, il che vuol dire portare se stessi al di fuori, non farlo supporre, non dare adito ad interpretazioni. È una realtà specifica e precisa e mi dispiace che questa legge così elevata sia malmessa da questo sistema, da questo mezzo che la intride e che ci porta purtroppo a dissentire e a votare in modo contrario con estremo rammarico.

La sola cosa che ci piace di questa legge e di chi, con sforzo, l'ha compilata è il fatto di aver portato il problema alla cognizione di tutti i cittadini. Con essa si richiama l'attenzione al problema e i cittadini, resisi conto di quello che è il problema che tutti conoscono e condividono, resisi conto che vi è un gruppo di individui che necessita di interventi, resisi conto che vi è una tecnica capace di affrontare questi problemi, possono in coscienza, per volontà propria espressa lucidamente, consegnare se stessi per fare donazione dei propri organi. Meno di questo non si può pensare, occorre che questo punto sia trattato attentamente.

Mi ha fatto effetto constatare come questo problema sia stato atfrontato facilmente; bastava eliminare questa usurpazione, questa forma (lo dico senza irriverenza) di scippo della volortà non ma269 SEDUTA (pomerid.)

1

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

nifestata su cui la legge si fonda. Ciò mi lascia pensare male, mi lascia turbato.

Per questo motivo anche a nome del collega Ragno dichiaro il voto contrario sul provvedimento. (Applausi della senatrice Vevante Scioletti).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, passiamo all'esame della proposta di coordinamento presentata dal relatore:

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi secondo e terzo, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni, nonchè qualsiasi disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarla, sia pure brevemente.

MARTELLI, relatore. Signor Presidente, illustrerò brevemente la proposta di coordinamento e vorrei poi esprimere un ringraziamento ai colleghi.

La proposta di coordinamento è tesa a semplificare l'articolo 6 che creava un po' di confusione. Noi intendiamo salvare sia il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 644 del 1975, che permette l'espianto nei casi di autopsia, sia quell'articolo che riguarda la ricomposizione del cadavere.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta di coordinamento abbia una valenza soprattutto tecnica.

MARTELLI, relatore. Signor Presidente, prima di passare alla votazione finale, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo testo, tutti coloro che sono intervenuti negli ultimi due giorni anche se ho sentito molte prese di posizione assunte più a scopo demagogico che razionale o di coscienza, e che dimostrano talvolta superficialità e non depongono a favore di chi ha parlato più per protagonismo che per reale convinzione.

Allo stesso tempo vorrei rassicurare coloro che hanno dubbi sull'accertamento di morte cerebrale che la legge non prevede l'applicazione di elettrodi che registrano l'attività cerebrale durante lo svolgimento dell'attività parlamentare. Inoltre, per coloro che hanno paura dell'aldilà ma non hanno paura dell'aldiquà, ma che ritengo siano dei cattolici, o per lo meno dei cristiani, vi pregherei di leggere la relazione allegata a questo provvedimento al fine di apprendere che il concetto del silenzio-assenso venne per la prima volta espresso da Pio XII nel 1956.

Dovrebbero poi leggere, sempre nella relazione allegata, quanto disse nel 1990 il cardinale Martini: «Non mancano moralisti che parlano di solidarietà umana e, per il cristiano, di carità. E c'è chi aggiunge che,

30 NOVEMBRE 1995

trattandosi di un dovere morale, bisogna dare per scontata la presunzione che ciascuno abbia la volontà di assolverlo. In questa prospettiva risulterebbe difficilmente accettabile, a livello oggettivo, la posizione di chi esplicitamente rifiutasse ogni possibilità di donare un proprio organo a chi ne avesse bisogno: si rivelerebbe come chiusura all'amore e alla solidarietà e, ultimamente, come ostacolo serio alla realizzazione di sè».

Questo è per quei cristiani che hanno qualche dubbio su questa legge.

Non credo che con questa legge si aumenterà il numero delle donazioni; ben altri sono i motivi, soprattutto per il basso numero di donazioni nel Centro-Sud, mentre nel Nord di questo paese siamo ai livelli dei paesi europei. Eppure, dopo quindici anni, bisognava fare un po' di chiarezza, occorreva accettare quei suggerimenti della CEE del 1978 e bisognava far crescere la cultura della donazione. Il silenzio-assenso informato non è la stessa cosa...

PRESIDENTE. Senatore Martelli, lei poteva intervenire solo per illustrare la proposta di coordinamento.

Non è consentito tornare sui termini di una discussione che è stata ampiamente esaurita. Mi spiace, ma devo toglierle la parola.

Metto ai voti la proposta di coordinamento, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 220 e 348, con il seguente titolo: «Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico».

È approvato. (Applausi).

NATALI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Seguono le operazioni di controprova).

BARBIERI. Signor Presidente, bisognerebbe dare prima queste disposizioni perchè alcuni colleghi si sono allontanati subito dopo avervotato.

PRESIDENTE. Ricordo che stiamo procedendo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (Applausi dal Gruppo Lega Nord)

269 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

Inversione dell'ordine del giorno

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi, desidero avanzare una proposta: quella di invertire l'ordine del giorno e proseguire quindi i nostri lavori con l'ultimo punto all'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge n. 2209, che riguarda la conversione in legge del decreto-legge relativo alla novella del codice di procedura civile.

Mi permetto avanzare questa proposta perchè la conversione in legge di questo decreto-legge è cosa quanto mai urgente ed indispensabile. Se infatti dovesse sopravvenire l'interruzione della legislatura prima che esso sia convertito, si porrebbero gravissimi problemi sia di ordine costituzionale, perchè parecchi giudici di merito hanno ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per difetto dei requisiti di straordinaria urgenza e necessità, sia perchè la caducazione dei vari decreti che si sono succeduti (siamo al quarto) determinerebbe, ove non vi fosse la conversione, per esempio l'inammissibilità dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo proposti tra il ventunesimo e il quarantesimo giorno, dato che la normativa base, introdotta con la legge n. 353 del 1990, ha mantenuto fermo il termine dei venti giorni.

Ora, di fronte a queste e ad altre gravi conseguenze, credo che sia nostro dovere affrontare questo disegno di legge e approvare quindi la sua conversione, proprio per evitare ad incolpevoli cittadini le durissime conseguenze derivanti dall'eventuale mancata conversione in legge.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, io sono d'accordo con questa proposta di inversione dell'ordine del giorno, per la quale trovo peraltro una serie di motivazioni che, senza trascurare quelle importanti espresse dal senatore Belloni, tuttavia le superano anche sul piano del confronto con gli altri provvedimenti all'ordine del giorno; nessuno di questi va sottovalutato nella sua importanza, ma ciascuno di essi comporta dei problemi relativi ai pareri della Commissione bilancio per cui comunque la loro discussione non sarebbe fruttuosa in questa seduta; e questa è una motivazione ulteriore.

Naturalmente spero che nella seduta odierna questo importante decreto-legge sul processo civile veda l'approvazione del Senato per poter essere poi convertito dalla Camera nei termini dovuti.

Quello che mi preoccupa, infatti, non sono i destini più o meno incerti della legislatura, ma è il termine di scadenza del decreto (è questo che deve essere presente alla nostra attenzione) che è molto ravvicinato. Per cui noi, a questo punto, nel chiedere l'inversione dell'ordine del Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

giorno facciamo tutti gli auspici perchè poi la Camera dei deputati, con altrettanta celerità, lavori e consenta l'approvazione definitiva di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè sulla proposta del senatore Belloni non vi sono interventi in dissenso, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere subito all'esame del disegno di legge n. 2209 sul giudice di pace.

Discussione del disegno di legge:

(2209) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353 relativa al medesimo processo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo».

Informo i colleghi senatori che è presente alla seduta, e lo ringraziamo, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Ricciardi.

Il relatore, senatore Becchelli, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2209 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo;

ritenuto che il decreto-legge in esame costituisce reiterazione, in identico testo, del decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347, il quale a sua volta costituiva reiterazione, con una sola marginale modifica, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238;

ritenuto che con il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, erano state introdotte nella legge 26 novembre 1990, n. 353, alcune modifiche dirette ad elevare la competenza per valore del pretore e a razionalizzare il regime delle preclusioni e decadenze contemperando tale regime con le esigenze di una compiuta difesa delle parti, secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1995;

30 NOVEMBRE 1995

ritenuto che le suddette modificazioni, riprodotte nel decretolegge ora in esame, come pure le modificazioni alla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenuta nel decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, hanno incontrato largo consenso tra gli operatori del diritto e su di esse si è altresì registrata ampia convergenza all'interno della 2º Commissione:

preso atto che, infatti, gli emendamenti presentati in Commissione in sede di esame del precedente decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, identico a quello ora in esame, riguardavano, in larghissima parte, nuove modificazioni da introdurre al regime delle competenze del giudice di pace, alla riforma del processo civile, al codice di procedura civile, nonchè l'individuazione di misure atte a fronteggiare il grave problema dell'arretrato civile, piuttosto che interventi sulle modificazioni apportate alla riforma del processo civile dal decreto-legge in esame;

ritenuto che tutti i membri della 2º Commissione hanno convenuto sulla necessità che il decreto-legge in esame sia convertito in legge entro il termine prescritto al fine di evitare che si protragga lo stato di provvisorietà ed incertezza di norme processuali di quotidiana applicazione e che, per il conseguimento di tale risultato, è parso indispensabile concentrare l'impegno della Commissione sullo specifico contenuto normativo del decreto, evitando di affrontare temi diversi, salvo quelli su cui si è registrato un ampio consenso;

ritenuto che, peraltro, ciò non vuole significare sottovalutazione degli altri temi cui si è fatto riferimento, e che la 2º Commissione, riconoscendone l'importanza e l'urgenza, intende porre all'ordine del giorno dei suoi lavori al più presto i disegni di legge già presentati al riguardo, insieme con gli altri che dovessero essere presentati;

premesso inoltre che, al solo scopo di consentire la conversione in legge del decreto in tempi brevi, i componenti della 2º Commissione hanno convenuto di ritirare gli emendamenti presentati, e ciò con riserva di ripresentare le proposte sottese agli emendamenti ritirati, in sede di esame dei disegni di legge in argomento;

preso atto del consenso registrato in sede di Commissione in ordine alla necessità di varare nel più breve tempo provvedimenti legislativi volti a:

- 1. istitu re l'ufficio unico di primo grado, con la fusione di preture e tribunali, nonchè delle rispettive procure, al fine di razionalizzare l'impiego dei magistrati, del personale di cancelleria e delle risorse materiali; nell'ambito di questo tema saranno esaminate le proposte contenute in taluni emendamenti al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, poi decaduto dirette a modificare le attribuzioni del giudice di pace, rispetto a quella definita dalla normativa vigente: proposte in ordine alle quali i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione mantengono le rispettive differenti posizioni, impegnandosi peraltro, nella sede sopra individuata, ad un ulteriore democratico confronto;
- 2. attuare misure adeguate a risolvere il grave problema dell'arretrato civile, in particolare con la nomina di magistrati onorari, da scegliere con criteri rigorosi tra gli avvocati di provata esperienza e probità, in numero proporzionato alle esigenze degli uffici giudiziari, con la previsione di adeguate indennità e tassative regole di incompatibilità con

269 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

l'esercizio della professione forense, secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1995.

invita il Governo:

ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, predisponendo anche lo stanziamento dei fondi necessari.

9.2209.100.

LA COMMISSIONE

Il Senato.

impegna il Governo affinchè adotti idonei provvedimenti diretti:

- a) a prevedere l'utilizzazione dei messi di conciliazione dei Comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace per la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti allo stesso giudice;
- b) a prevedere che il personale in servizio presso gli uffici della conciliazione, alla data del 30 aprile 1995, sia assegnato a copertura dei posti vacanti agli uffici del giudice di pace sino ad esaurimento del molo di appartenenza senza aggravio di spesa;
- c) a prevedere che per i messi di conciliazione non dipendenti comunali l'unico requisito per l'immissione in ruolo sia costituito dall'apposito decreto di nomina rilasciato dal Presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 prescindendo dai requisiti dell'età e del titolo di studio, e che le prove selettive si effettuino ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e che siano disciplinate mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia.

9,2209.2. II. RELATORE

* BECCHELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il cammino è stato lungo e difficile e non possiamo neppure dire che sia ancora completo, ma per quanto riguarda questo decreto-legge, che è alla terza reiterazione, è sembrato a tutti che fosse necessario provvedere alla conversione nei termini perchè l'eventuale decadenza provocherebbe danni non lievi al funzionamento della giustizia.

Quindi, tra i membri della Commissione giustizia si è convenuto di ritirare quasi tutti gli emendamenti (dirò poi quali sono gli emendamenti rimasti) per procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento perchè la sua decadenza è prossima (se non vado errato il termine è il 20 dicembre prossimo). Pertanto, se stasera riuscissimo ad approvare questo decreto, potremmo inviarlo alla Camera dei deputati per un rapido esame e la relativa definitiva conversione in legge.

La disputa che ci ha impegnati a lungo è stata quella relativa alle attribuzioni e alla competenza del giudice di pace, ad alcune questioni che riguardano aspetti processuali più tecnici e, infine, ad una proposta di emendamento che io stesso avevo presentato per modificare i criteri di nomina, le funzioni e il compenso dei magistrati onorari. Tutto ciò era finalizzato allo scopo di consentire che gli uffici giudiziari, dispo-

30 NOVEMBRE 1995

nendo di ur maggior numero di magistrati, potessero smaltire rapidamente l'immenso arretrato che si è accumulato. Non si è raggiunto l'accordo su questo emendamento perchè vi sono dei problemi di impostazione sistematica che non siamo riusciti ancora a superare, ma abbiamo convenuto – tutti o quasi i membri della Commissione – che a queste questioni si debba porre mano il più presto possibile, convinti come siamo che solo così potremo risolvere il problema dell'efficienza degli uffici giudiziari in Italia e dello smaltimento dei procedimenti arretrati.

Quindi, mentre propongo la conversione in legge del decreto, sulla base dell'intesa raggiunta in Commissione, anche se non verbalizzata, perchè non si è proceduto all'approvazione degli emendamenti proprio per guadagnare tempo, per il mandato che mi è stato conferito dalla Commissione quale relatore propongo soltanto tre emendamenti. Il primo, l'emendamento 1.100, che è stato suggerito dalla senatrice Scopelliti, propone che nella legge che prevede la raccolta e l'autenticazione delle firme per i referendum sia inserita l'espressione «giudice di pace» nell'elencazione dei magistrati e dei funzionari che possono appunto procedere a la autenticazione medesima.

L'emencamento 4.100, che era stato suggerito dal senatore Garatti, propone il ripristino del vecchio testo dell'articolo 181 del codice di procedura civile, il quale prevedeva che, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice rinviasse la causa ad un'udienza successiva e la cancelleria avvertisse le parti, con la previsione poi che all'udienza successiva, in caso di reiterata mancata comparizione delle parti, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo. La modifica introdotta dalla novella ha suscitato forte allarme perchè per una infinità di ragioni può accadere che si arrivi in ritardo ad una udienza; può verificarsi anche un caso fortuito o una causa di forza maggiore. Con la modifica che era stata introdotta sarebbe avvenuto che la causa sarebbe stata direttamente cancellata dal ruolo. Si è pensato allora di reintrodurre il vecchio testo, sia pure aggiornato perchè non esiste più il giudice istruttore mentre esiste ora il giudice monocratico, dell'articolo 181 del codice di procedura civile, il quale viene poi richiamato dall'articolo 309 per cui anche nel corso del giudizio, e non soltanto all'udienza di prima comparizione, si applicherà nuovamente la vecchia disciplina, cioè - ripeto - il rinvio ad una udienza successiva, l'avviso alle parti e la cancellazione in caso di reiterata mancata comparizione.

Vi è poi l'ernendamento 8.100, che è più complesso perchè introduce varie correzioni ad alcuni articoli che riguardano i procedimenti speciali del cod ce di procedura civile. Innanzi tutto, per quanto riguarda l'articolo 634, l'emendamento – anch'esso suggerito dal senatore Garatti – include tra le varie ipotesi di ragioni di credito anche le prestazioni di servizi oltre alle somministrazioni di merci e di denaro.

Viene poi proposta, con il comma 3-bis dell'emendamento 8.100, una modifica all'articolo 644 mirante ad estendere a 60 giorni il termine per la notificazione del decreto ingiuntivo, che nella legislazione vigente è di 40 giorni, poichè si è sperimentato che 40 giorni spesso non sono sufficienti per tutti gli adempimenti che precedono la notificazione del decreto.

30 NOVEMBRE 1995

Vi è poi un'altra proposta che perfeziona senza alterarla la disciplina della convalida di licenza e di sfratto, disponendo in primo luogo che la citazione per la convalida deve essere redatta a norma dell'articolo 125, ma non deve contenere l'invito e l'avvertimento di costituirsi 20 giorni prima dell'udienza e di proporre tutte le eccezioni e le domande di convenzionali con la richiesta di risposta; l'invito e l'avvertimento sono invece sostituiti dall'avvertimento che, se il soggetto non compare oppure non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.

Si prevede poi che il termine per comparire sia ridotto a venti giorni e non sia quello normale previsto per le cause ordinarie; che questo termine può essere abbreviato su istanza dell'attore per motivate ragioni con un decreto che viene posto in calce all'atto di intimazione. Viene inoltre specificato che all'udienza di convalida, trattandosi di una udienza che rientra nella fase sommaria, non e necessaria la costituzione preventiva delle parti ma le parti possono presentarsi, l'attore con l'intimazione naturalmente notificata, il convenuto anche personalmente e anche senza comparsa di risposta, per opporsi.

Quindi, come vedete, si tratta di semplici aggiustamenti che però non esauriscono, come dicevo all'inizio, la problematica del processo civile, che noi vorremmo per la verità vedere totalmente rinnovato entro il più breve termine, perchè le norme processuali andrebbero secondo noi semplificate: soltanto in questo modo si consentira alle parti una migliore difesa, ai giudici di lavorare meglio e agli uffici di funzionare meglio.

Vengo ora all'ordine del giorno n. 100 che concerne proprio la segnalazione delle necessità di cui ho appena detto, ma anche dei propositi manifestati dalla Commissione giustizia a larghissima maggioranza, anzi direi all'unanimità. Con l'ordine del giorno si richiede l'approvazione di provvedimenti legislativi volti in primo luogo ad «istituire l'ufficío unico di primo grado, con la fusione di preture e tribunali, nonche delle rispettive procure, al fine di razionalizzare l'impiego dei magistrati, del personale di cancelleria e delle risorse materiali; nell'ambito di questo tema saranno esaminate le proposte - contenute in taluni emendamenti al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, poi decaduto - dirette a modificare le attribuzioni del giudice di pace» - delle quali si discute ancora moltissimo - «rispetto a quella definita dalla normativa vigente: proposte in ordine alle quali i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione mantengono le rispettive differenti posizioni, impegnandosi peraltro, nella sede sopra individuata, ad un ulteriore democratico confronto;».

Il secondo punto dell'ordine del giorno è volto ad «attuare misure adeguate a risolvere il grave problema dell'arretrato civile, in particolare con la nomina di magistrati onorari, da scegliere con criteri rigorosi tra gli avvocati di provata esperienza e probità, in numero proporzionato alle esigenze degli uffici giudiziari, con la previsione di adeguate indennità e tassative regole di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1995».

Come vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, è trascorso più di un anno e questi propositi non hanno trovato attuazione; ci augu-

269 Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

riamo che - durata della legislatura permettendo - si riesca questa volta a tradurre questi propositi in fatti concreti e provvedimenti legislativi.

L'ordine del giorno si conclude con un invito al Governo perchè si impegni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nello stesso ordine del giorno, predisponendo anche lo stanziamento dei fondi necessari; anzi, riguardo a questo, solleciterei il sottosegretario Ricciardi a darci qualche assicurazione, perchè il bilancio che è stato predisposto non ci sembra lasci spazio a iniziative come quelle da noi suggerite. Se così tosse il Governo mancherebbe ad un impegno preciso, nel senso che non provvederebbe a risolvere il problema della giustizia nonostante le enunciazioni astratte che rimangono soltanto parole.

C'è poi un altro ordine del giorno che mi è stato suggerito dai senatori Lubrano Di Ricco e Russo e che io ho fatto mio secondo l'intesa che avevamo raggiunto in Commissione. Esso concerne l'impiego dei messi di conciliazione nei comuni delle circoscrizioni dei rispettivi giudici di pace e il mantenimento in servizio dei messi di conciliazione che erano in servizio in precedenza come ausiliari del giudice di pace, con la possibilita di mantenere nella carica non soltanto quelli che erano dipendenti comunali ma anche gli altri.

E una materia un po' difficile e complessa. Questo ci ha impedito di predisporre un ordine del giorno adeguato, anche perchè sarebbero potuti nascere problemi di copertura. Quindi rassegniamo questo ordine del giorno al Governo pregandolo di tenerne conto nelle sue future iniziative

È vero che c'è una norma transitoria nella legge del 1990 la quale prevede che per il primo triennio di applicazione della legge istitutiva del giudice di pace i messi di conciliazione seguono tutte le notificazioni dei giudici di pace ai cui uffici sono assegnati o collegati. Tuttavia sembra che questa materia meriti un momento di attenzione, perchè ci sono posizioni dei messi che hanno funzionato fino ad ora che vanno tenute presenti e salvaguardate.

In conclusione, chiedo all'Aula di approvare il decreto con gli emendamenti che ho proposto, nonchè entrambi gli ordini del giorno, quello che ho illustrato per primo e l'ordine del giorno n. 2.

Presidenza del vicepresidente PINTO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Natali. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, a me duole profondamente dover essere m dissenso. Mi guardo intorno e vedo un'Aula al quale si è rivolto il nostro relatore, il nostro amico, che e squallida, vuota, non c'e nessuno. Siamo dieci persone, undici con me. Non posso dire quindi che esiste un'Assemblea che possa recepire, che possa deliberare; non esiste. E questo accade – è quello che mi angoscia – su un tema importantissimo

30 NOVEMBRE 1995

come quello della giustizia, trascuratissimo sempre, per effetto dei concorsi non fatti, per effetto dei giudici che non lavorano... perchè si sa dappertutto che non lavorano. Assistiamo al fenomeno di cause che vanno a sentenza a tre anni data e poi scopriamo, una volta depositata la sentenza, che questa è stata decisa un anno e mezzo prima.

Questa e la realtà. Andiamo avanti in questa maniera in un settore così importante quale è quello che dirime il giusto dall'ingiusto, che attribuisce la ragione e il torto, addirittura, che e la cosa più complessa, la più bella che esista... Altrimenti dovremmo dire ai nostri clienti: «Prendete il coltello!». È il diritto che impedisce che cives ad arma veniant, che dirime, che fa assaporare quella che è una funzione divina; perchè solo Dio puo essere giudice, perchè è onniscente e onniveggente e non ha paura perchè conosce la verità.

Di un problema come questo vediamo che si occupano protessionalmente persone che agiscono in maniera del tutto distorta, che lasciano accorati tutti, non solo in sede penale, ma in sede civile addirittura, perchè per avere una sentenza a conclusione di un procedimento si aspettano quindici o venti anni, cioè fino a quando la cosa non interessa più nessuno.

Questo avviene perchè non si è mai affrontato il problema, che davvero va preso con le mani piene e non deve softrire dilazioni o differimenti. È ingiusto, è peccaminoso rimandare. Si lascia correre, si mettono «pecette» qua e là, si ricorre al giovane avvocato che vuole fare il pretore onorario e che combina un sacco di guai - e lo sa perfettamente -. In questo modo ci si distrae dal problema vero, quello di creare giudici che siano consapevoli e coscienti, preparati ed al di fuori delle mischie di partito e quant'altro, perche il giudice non può fare il politicante, a meno che non si dimetta; diversamente, racchiuderebbe in sè. improvvisamente e contemporaneamente, due poteri, quello giudiziario e quello politico, che sono inconciliabili. Il giudice deve restare al di fuori di ciò. Io ammiro Di Pietro per un solo fatto, perchè si è dimesso, perchè ha detto: non posso fare ancora il giudice. E quindi si è dimesso. dando così a questo dovere un'applicazione realistica, vera, pratica e consapevole. Allora sì. Ma i giudici che combinano queste cose, mettono in questo marasma qualcosa di ancora più particolare che incide negativamente. A cosa dunque si è fatto ricorso? Alla «pecetta» dei giudici di pace. Sarebbe bastato elevare di un ètte la competenza del giudice conciliatore esistente in tutti i comuni, che non sarebbe costata nulla, per risolvere la questione. Non si è fatto niente di ciò. Per anni si sono pagati i giudici di pace non portati in azione, non messi veramente in attività. E questo mostro giuridico che è il giudice di pace farà crescere le controversie le prolifererà sicuramente ed a spese della vera giustizia. Oggi cosa ci accingiamo a fare? Le novelle, davanti ad un codice su cui invece è necessario riflettere. Il codice mussoliniano, che si sta cancellando, è stato studiato per 18 anni: i lavori si sono prolungati per 18 anni, vedendo l'impegno di cervelli di illustrissima importanza quali quello di Rocco e di altri studiosi, che hanno dato luogo ad un filone vero e proprio formulando criteri assoluti - l'oralità, la concentrazione del processo ed il resto - che però non sono stati applicati. Quando si parla della responsabilità dei giudici - ed il povero Pannella propone un altro referendum - si dimentica che nel nostro codice di procedura civile

269 Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

esisteva l'articolo 55, il quale era così intitolato: «responsabilità civile del giudice»; il giudice era responsabile, direttamente e subito, ove avesse consumato corruzione, concussione o dolo ed in secondo luogo ove avesse ritardato un suo provvedimento di dieci giorni senza un giustificato motivo. Oggi si è tatto il referendum: il popolo è corso di gran carriera, sicuro di aver afferrato i giudici che gli sembrava fossero al di fuori della mischia. Ha votato in pieno, ma l'applicazione qual è stata? Si e fatta una legge con la quale non più il giudice è responsabile, perchè, con una manovra che a molti è passata inosservata, accanto alla corruzione, concussione e dolo si è aggiunta la colpa grave. Chi di noi del mestiere non sa che la colpa grave è sita nel dolo? Culpa gravis dolo comparatur si dice in latino. La colpa grave cioè è nel dolo. Con questa scusa, sono arrivati a calpestare il referendum ed a creare in favore dei giudici una norma di eccezionale favore per cui il giudice non risponde più direttamente. Mentre, qualsiasi funzionario pubblico, ove mancasse o consumasse dolo, corruzione o concussione risponderebbe in proprio, con i suoi averi, in pieno ed immediatamente, ora il giudice non risponde in proprio. Devono essere svolti tre procedimenti per arrivare a tar si che risponda lo Stato che, al termine, potrà rifarsi sul giudice. In questo modo, con un inganno addirittura, si crea un'eccezionale situazione di favore per i giudici.

Ma perchè tutto questo avviene? Perchè si mettono le «pecette». perché nel nostro paese il problema giustizia non si affronta anche se è un problema massiccio, il più importante, quello che, se risolto, darebbe tranquillità alla gente, anche se è l'esercizio corretto della giustizia quello che dice che un popolo è civile perchè vi è un giudice che può provvedere a risolvere le questioni che riguardano il popolo stesso ma anche i potenti. Ma se questo non avviene, se seguissimo in questa maniera, perpetueremmo e così faremmo, anche con il provvedimento che stasera vogliamo approvare, quanto sopra detto. A me non interessa che decada il decreto: deve decadere per arrivare al momento in cui la giustizia si prenda davvero per le mani ed il problema si affronti. Se andremo avanti in questa maniera neppure i nostri figli avranno giustizia. Non potremo più dire alla gente che è possibile dirimere la ragione dal torto perchè non conosceremo più la misura della giustizia. Quando si passa davanti ai tribunali, si deve dire che la giustizia è lontanissima da quei luoghi, nei quali la giustizia è addirittura aborrita.

Oso pensare che il Senato questa sera ricorra, si ribelli. Ma, e mi dispiace dirlo nei confronti dei miei amici politici – amicus Plato sed magis amica veritas –, questa è la vera realtà, questi sono i concetti che i latini ci hanno lasciato scolpendoli nella roccia. Non dobbiamo dimenticarli altrimenti faremmo torto a noi stessi.

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Diana. Ne ha facoltà.

30 Novembre 1995

DIANA. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il lungo ed accorato sfogo del senatore Natali, anche se mosso da una preoccupazione fondata e da lui profondamente avvertita, non ci aiuta a superare la *impasse* istituzionale nella quale si trova il nostro ordinamento a seguito di un'anomalia vivente che è davanti a noi questa sera.

Il decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995 e l'ultimo di una lunghissima serie di provvedimenti d'urgenza che il Governo sta adottando da ormai cinque anni per modificare e disciplinare l'entrata in vigore di alcune disposizioni e invece rinviare ed eliminare l'entrata in vigore di altre parti della legge n. 353 del 26 novembre 1990.

Siamo di fronte alla prospettiva secca o di assecondare le legittime perplessità che il senatore Natali rappresentava e che sono chiare a tutti noi e di far precipitare la giustizia civile in una voragine ancora più profonda di quella nella quale si trova, oppure di porre mano realisticamente e modestamente allo strumento che ci e offerto questa sera, di convertire cioè il recente decreto-legge del Governo per lenire in qualche misura (e il provvedimento è idoneo a ciò) la situazione veramente disastrosa in cui versa la giustizia civile.

Non abbiamo alcuna perplessità, in quest'ottica, a dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge di conversione e neppure – lo voglio anticipare per economia di discussione – ad esprimere voto favorevole su tutti gli emendamenti che il relatore ha avuto la bontà di presentare a nome delle forze politiche presenti in Commissione giustizia, raccordandone le volontà complessive in una sintesi abbastanza fedele e pregevole.

Anticipo pertanto il voto favorevole sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedendo al Governo di non considerarlo, come purtroppo in passato è gia accaduto, come un mero esercizio esortativo da parte del Parlamento, ma come qualcosa di più cogente, anche se istituzionalmente non lo è. Infatti, l'istituzione dell'utficio unico di primo grado (con la fusione di preture e tribunali e delle rispettive procure) è misura idonea a razionalizzare l'impiego dei magistrati, del personale di cancelleria e delle risorse materiali e quindi è idonea realmente ad accelerare le risposte della giustizia alle domande dei cittadini; le misure, che qui si chiedono, appaiono anch'esse adeguate a risolvere il problema dell'arretrato civile con l'immissione «finalmente!» – manca questo avverbio – di magistrati onorari, sia pure da scegliere con criteri rigorosi fra gli avvocati di provata esperienza e probità.

Su questi due punti l'ordine del giorno rappresenta qualcosa di più, sottosegretario Ricciardi, come lei ben sa avendo la buona ventura di essere uomo di Governo ma anche uomo della nostra professione e quindi particolarmente avvertito di questa problematica avendo vissuto quoti-dianamente sul campo di battaglia, le urgenze della giustizia che questo ordine del giorno sottopone all'attenzione del Governo per suo tramite.

Siamo anche favorevoli, in questo spirito di armonia che si è finalmente recuperato in Commissione giustizia, all'ordine del giorno n. 2, proposto in Commissione dal collega Russo, che affronta un problema apparentemente di modesto profilo ma che nell'economia complessiva della dinamica giudiziaria non è poi così modesto perchè riguarda quei

30 NOVEMBRE 1995

silenziosi ma fattivi operatori della giustizia che sono i messi di conciliazione, che tanto indispensabili si rivelano nel meccanismo complessivo della giustizia, sia pure al loro livello periferico.

Con queste considerazioni, confermo il voto favorevole del nostro Gruppo sia al disegno di legge di conversione sia agli ordini del giorno e a tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Belloni. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il mio è un intervento che vuol essere anche una dichiarazione di voto a favore della conversione in legge del decreto in esame. Si consentirà – augurandoci che alla Camera i colleghi deputati siano solleciti – una conversione che, come ho detto quando ho chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, è indispensabile e assolutamente urgente per evitare effetti distorsivi che si risolverebbero in danni gravissimi a carico di innocenti cittadini che per disavventura abbiano a che fare con la giustizia civile, questa grande malata dello Stato italiano al cui capezzale ci troviamo tutti ormai da anni, ma il cui stato agonico non mostra ancora segni di reversibilità.

Auguriamoci che l'entrata a regime della legge n. 353 del 1990, come novellata, porti gli attesi benefici e che soprattutto questi vengano dalla nuova figura di giudice onorario, cioè il giudice di pace, che non sta ancora dando i frutti che taluni si attendevano, e che forse richiederà al legislatore degli interventi di aggiustamento.

Mi permetto di sottoporre nuovamente all'attenzione dell'uomo di Governo, avvocato Ricciardi, che è anche uomo dell'Avvocatura e che, per averne anche ricoperto la massima espressione istituzionale, la presidenza del Consiglio forense, conosce tutti i risvolti di una giustizia lenta e attardata come quella civile, la richiesta di valutare tra le riforme possibili e che non costano, anzi che realizzerebbero un notevole risparmio di uomini, mezzi e quindi finanziamenti e stanziamenti statali, quella che riguarda l'attuazione del giudice di pace circondariale.

Si sta ormai constatando de visu come la diffusione sul territorio in maniera capillare di questo nuovo giudice non dia i risultati che ci si prefiggeva. Concentrarli nelle sedi delle preture e delle sezioni distaccate, concentrando quindi uomini e mezzi, potrebbe dare migliori risultati. Oltretutto, con i risparmi che si andrebbero a realizzare, si potrebbe andare incontro alle richieste dei giudici di pace che chiedono per il servizio che prestano un compenso meno mortificante.

Mi permetto di far presente come, ad esempio, sarebbe giusto prendere in considerazione il compenso ai giudici di pace per i decreti ingiuntivi che essi emettono, che sono sempre provvedimenti giurisdizionali i quali, ove non ci sia l'opposizione, acquistano la stessa efficacia di giudicato delle sentenze.

Quindi, non si vede perchè questi provvedimenti giurisdizionali, che richiedono pur sempre una deliberazione, seppure sommaria, non debbano essere retribuiti.

Del resto e d'altronde, l'attività dei giudici di pace oggi è prevalentemente concentrata, e si esprime prevalentemente, dunque, nel settore

30 Novembre 1995

dei decreti ingiuntivi. Quindi, sta venendo meno la prospettiva dei compensi per le udienze, che sono scarsissime, specie nelle sedi molto periferiche (parlo, per esperienza diretta, della mia provincia), per cui si verifica anche un esodo; è un fenomeno grave e indotto, comunque inarrestabile, che rischia di far naufragare la riforma appena entrata in vigore.

È una modifica, dicevo, questa riguardante il giudice di pace (che prevede la concentrazione e, con i risparmi, il compenso per quest'altra attività giurisdizionale), che potrebbe dare una boccata d'ossigeno ad una riforma che già di ossigeno si mostra in debito.

Un'altra riforma che non costerebbe nulla e che invece si rivelerebbe estremamente utile è quella di realizzare procure della Repubblica uniche: è un non senso, una scelta amministrativa di politica giudiziaria irrazionale l'aver previsto e istituito la procura della Repubblica circondariale; si verifica soltanto uno spreco di uomini e mezzi. Forse l'unico risultato, ma che certo non è positivo per la collettività, è quello di aver creato ulteriori generali con scarso esercito. Ma abbiamo (e parla un operatore del diritto) istituito una navetta, a similitudine di quella che c'è tra Camera e Senato, della prima, seconda, terza lettura, eccetera; abbiamo istituito la navetta tra le procure, per cui l'inchiesta passa da un piano all'altro perchè è di competenza del pretore all'inizio, poi si coglie una competenza superiore e va alla procura della Repubblica presso il tribunale, poi, all'esito delle indagini il reato si rivela di competenza del pretore quindi scende nuovamente al piano di sotto: ma che senso ha avere due procuratori della Repubblica? Ne basta uno, con i suoi sostituti, con una struttura ben articolata per rendere quel servizio pubblico che è appunto l'esercizio dell'azione penale.

Infine, un'altra riforma che non costerebbe e realizzerebbe, anche qui, risultati estremamente positivi è risolversi per il giudice unico di primo grado. Siamo l'unico paese europeo che ancora non ha il giudice unico di primo grado; siamo la nazione che vanta il maggior numero di giudici di primo grado, monocratici o collegiali: giudice di pace, pretore, tribunale, in alcuni casi la corte d'appello, in altri il tribunale regionale delle acque pubbliche, in altri ancora il tribunale superiore delle acque pubbliche, per non parlare poi dei TAR, delle commissioni tributarie: abbiamo un firmamento di giudici di primo grado tra civili, amministrativi e penali.

Risolviamoci per la scelta del giudice unico.

D'altro canto, la strada imboccata con la riforma del 1990 conduce verso quella direzione e io credo che il Governo potrebbe, con un decreto-legge, rendere circondariale il giudice di pace, sopprimere le procure della Repubblica presso le preture e attribuire competenza omnia alla procura della Repubblica presso il tribunale e, infine, introdurre il giudice di pace. Ma se non mettiamo mano a queste riforme che non costano nulla, ma che soprattutto realizzano risparmi per le casse dello Stato e un miglior servizio di giustizia alla collettività, quali riforme vogliamo fare? Staremo sempre qui, a piangere sulla giustizia in generale e su quella civile in particolare, senza risolvere nulla.

Noi siamo un paese lontano dall'Europa pressochè in tutti i campi, ma in quello della giustizia siamo lontani anni luce e siamo il paese più condannato dal Tribunale dei diritti dell'uomo; siamo il paese più ina-

30 NOVEMBRE 1995

dempiente, dove per avere giustizia bisogna avere vita lunga, anzi lunghissima.

Quindi è necessario che anche un Governo tecnico abbia il coraggio di scelte ineludibili e non piu rinviabili. Io ne ho indicate tre e mi termo, ma ce ne sarebbero tante altre. Comunque questo già sarebbe un segnale forte che potrebbe essere dato, sottosegretario Ricciardi, dal momento che non ci sono ostacoli di nessuna natura. A meno che non ci siano esigenze, come dire, da vecchio regime: mantenere attraverso giudici di pace – come ideati inizialmente – una sorta di controllo del territorio. Ma ormai quel disegno è finito, con tanti altri disegni che avevano accompagnato scelte legislative mirate piuttosto al successo di parte che non all'interesse generale.

I giudici di pace sono uomini assolutamente indipendenti, utilizziamoli meglio. Sono poi estremamente motivati, vogliono fare, vogliono dare, vogliono essere veramente utili. Se noi li concentriario, se li mettiamo in condizione di poter operare positivamente, la scelta legislativa di allora si rivelera vincente.

C'e uno spreco di denaro che grida vendetta. Si deve sapere – mi e stato detto da un giudice di pace, ci debbo credere – che tutte le fotocopiatrici assegnate agli uffici del giudice di pace (parlo anche di quelle piu periteriche) costano 50 milioni l'una. Se questo e vero è uno scandalo, perchè si tratta di fotocopiatrici megagalattiche, assolutamente inutili.

Sottosegretario Ricciardi, anche per il nostro rapporto personale e la stima profonda che ho per lei, mi consenta di sottolineare in questo mio intervento un messaggio, un appello accorato perchè si facciano queste minimali riforme, che però potrebbero dare grandissimi risultati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facolta.

ANDREOTTI. Signor Presidente, normalmente noi ci affidiamo alle Commissioni di merito che istruiscono i documenti e, specie quando c'è una larga convergenza, non facciamo altro che mettere lo «spolverino». Ma in questa materia della Giustizia dico subito che, non volendo contrastare, faccio fatica a votare perchè mi sembra che vada avanti da molti anni, e stia continuando, una situazione su cui meditare. Faccio anche il mea culpa per quello che può essere stato ad esempio il lungo iter della riforma del codice di procedura penale, giunta poi ad approvazione tra gli applausi di tutti, salvo di Giovanni Leone. Adesso si sta ricercando invano la paternità di quella riforma e ho poi saputo che dal 1992 esiste presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione, presieduta dal professor Conso, per la riforma del codice di procedura penale.

Quindi, questa provvisorietà un po' di tutto, questo realizzare per rate la legislazione in materia di ordinamento della giustizia mi sembra debbano darci una certa preoccupazione.

Ed allora, per quel che riguarda la conversione del decreto, direi che esso e un atto che in un certo senso può considerarsi dovuto, e quindi non ci sono difficoltà. Se occorresse un mio voto, anche se per-

30 NOVEMBRE 1995

centualmente rilevante visto il numero di colleghi attualmente presenti, non avrei difficoltà ad esprimerlo. Lo stesso discorso non vale però per l'ordine del giorno. Non credo che noi dobbiamo fissare dei principi, come quello di istituire un ufficio unico di primo grado fondendo preture e tribunali, «a spizzico». Noi possiamo dare dei consigli, ma riportare tali consigli su un documento parlamentare significa prendere un orientamento, e io ritengo invece che queste cose vadano approfondite.

Ogni tanto si dice che dedicheremo alla Giustizia una sessione speciale per valutare organicamente questi problemi, e in quel momento forse potranno essere visti in maniera più complessiva. Non mi sento però ora di prendere per buono, con tutto il rispetto per i colleghi della Commissione giustizia, un modo tecnico ed anche organizzativo di risolvere alcuni di questi problemi.

Vorrei infine fare un'osservazione. Vi è un emendamento all'articolo 4 che modifica il codice di procedura civile per quanto concerne l'articolo 181. Credo però che, essendoci a mio avviso un errore di italiano nel codice di procedura civile, laddove si dice «se non comparisce», dovendo modificare, possiamo operare una piccola modifica che non costa niente sostituendo con «se non compare», anche se poi negli altri articoli del codice rimarrà quell'obbrobrio. Credo che quar to meno sull'italiano non dovrebbero esserci dissensi. (Applausi del senatore Ferrari Karl).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garatti. Ne ha facoltà.

GARATTI. Signor Presidente, preannuncio un voto favorevole del mio Gruppo solo per senso di responsabilità, stante l'attuale situazione legislativa del codice di procedura civile. Voglio anch'io richiamare l'articolo 4 e l'emendamento ad esso presentato per segna are il fallimento della riforma prevista dal legislatore, non di questa legislatura, perchè nel 1990 eravamo nella X legislatura. Si è avviato ques o discorso di riforma, ma stamattina mi è venuto da ridere quando in Commissione abbiamo concordato gli emendamenti. Abbiamo chiesto labrogazione dell'articolo 16 della legge n. 353, e con ciò vi è stato proprio il riconoscimento concreto del fatto che il legislatore della X legislatura, quando ha voluto fare questo tentativo che si è verificato sostanzialmente sbagliato, ha fallito. Infatti, i decreti-legge che si sono susseguiti, la ritardata entrata in vigore di quella riforma (mi riferisco alla legge n. 353) e poi il fatto che questa mattina abbiamo tutti concordato sulla necessità di abrogare quella norma innovativa per far rivivere l'articolo 181 della vecchia legge rappresentano gli elementi di prova concreta che abbiamo fallito, che hanno fallito i nostri predecessori delle due ultime legislature nel cercare di modificare il codice di procedura civile.

Sono fermamente convinto che le riforme di un cocice di procedura non possano farsi a scaglioni; esse vanno fatte a corpo unico, vanno fatte, non solo nell'attribuzione delle competenze per valore e per materia, ma anche tenendo conto della geografia degli uffici giudiziari. Non è la prima volta che in quest'Aula rilevo, come del resto in Commissione, una diversità degli indici di lavoro tra gli uffici giudiziari, a seconda delle regioni. Non riesco ancora oggi a capire perchè in Lombar-

30 Novembre 1995

dia abbiamo due corti d'appello con 11 milioni di abitanti, mentre in Sicilia abbiamo quattro corti d'appello con circa 6 milioni di abitanti; ci sono al Nord preture che hanno indici di lavoro iperbolici, seppur con meno personale; ci sono preture al Sud la cui istituzione risale a prima dell'unificazione del regno, ma la situazione non viene mai modificata.

Il senatore Belloni propone un'unica procura della Repubblica; gli do ragione, perchè mi chiedo cosa ne facciamo di una procura presso la pretura e di un'altra presso il tribunale, che si rimbalzano soltanto i fascicoli, creano problemi procedurali e una notevole mole di lavoro. L'unificazione delle procure potrebbe veramente portare ad un risparmio di personale e soprattutto ad una maggiore efficienza; è quindi necessaria una procura unica e uffici giudiziari più qualificati.

Vengo ora al problema del personale. Faccio l'avvocato in Lombardia e vedo che il personale negli uffici giudiziari in massima parte proviene dalle regioni del Meridione; così portiamo danno agli stessi operatori della giustizia, perchè vivono male il proprio lavoro trovandosi lontano da casa. La soluzione potrebbe essere quella di periferizzare i concorsi pubblici come già avviene in altri settori: non vedo perchè i concorsi nel settore della giustizia debbano essere banditi soltanto a livello nazionale quando invece potremmo risolvere mille problemi decentrando la competenza, sia della decisione sulla loro necessità, sia dell'espletamento e della valutazione, alle regioni.

Penso che queste siano le modifiche basilari per una revisione della giustizia. Sottosegretario Ricciardi, sono veramente convinto che i concorsi, sia degli ufficiali giudiziari, sia dei collaboratori di cancelleria, sia dei cancellieri debbano essere banditi a livello regionale; abbiamo 25 corti d'appello in Italia, diamo la competenza ai presidenti delle corti affinchè siano loro a bandire i concorsi e a segnalare la carenza di personale

Ci sono poi altre necessità per il settore della giustizia quale l'informatizzazione degli uffici giudiziari; ci sono uffici che ancora lavorano con la macchina da scrivere, e neanche elettrica. Tutti i problemi risiedono nel fatto che l'organizzazione viene interamente decisa a livello centrale e una organizzazione centralistica non può risolvere il problema, perchè le regioni hanno esigenze diverse a seconda della mole di lavoro.

Penso quindi che dovremmo tutti votare questo ordine del giorno, anche se gli impegni che esso contiene non rappresentano la soluzione di tutti i problemi; però va presa in considerazione la necessità di una riforma veramente approfondita di modernizzazione degli uffici, decentrando la competenza dell'assunzione del personale.

Voteremo a favore del disegno di legge di conversione solo perchè vi è un disastro nella certezza del diritto, che si è creato con le successive modifiche introdotte dai vari decreti. In certi casi la maggior parte degli avvocati non riesce a sapere quale è la norma vigente, questa è la verità dei fatti. Pertanto il nostro voto è favorevole solo perchè finisca la reiterazione dei decreti, si arrivi alla conversione in legge del decreto oggi al nostro esame e con ciò si definisca questa telenovela. Dopo di ciò, signor Sottosegretario, bisogna veramente prendere in mano la questione, dato che mi risulta che una commissione per la revisione della geografia degli uffici giudiziari è stata istituita addirittura nella X legislatura; ma

269 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

non è abbastanza istituire le commissioni e fare gli studi, se concretamente non si arriva ad un risultato concreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò un intervento molto breve per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

Credo che sia stata una decisione saggia quella della Commissione giustizia di proporte all'Aula la conversione del decreto-legge nel suo testo integrale, limitando la proposta di modifica ad alcuni emendamenti molto circoscritti. La reiterazione successiva di questi decreti-legge è dipesa dal fatto che, prendendo l'occasione dalla conversione in legge di tali decreti, in seno alla Commissione giustizia si sono registrati tentativi dei diversi Gruppi parlamentari di proporre ulteriori modifiche o al codice di procedura civile o alla legge di riforma del codice di procedura civile o alla legge istitutiva del giudice di pace; proposte di modifica attorno alle quali non si è realizzato un sufficiente consenso. Ora, questa ampia discussione che c'è stata per l'esame dei precedenti decreti ha di fatto impedito che si arrivasse alla conversione in legge.

Ci siamo resi conto – e credo che si debba dare atto del senso di responsabilità dimostrato dai componenti della Commissione – che in questo modo si perpetuava una situazione di incertezza su norme processuali che sono di quotidiana applicazione e sulle quali non esisteva contrasto di vedute, perchè i dissensi in Commissione non vertevano sul contenuto normativo del decreto-legge.

Allora, credo che sia stata scelta saggia quella di proporre la conversione in legge del decreto e di trasferire in altra sede il confronto sugli altri punti di modifica rispetto ai quali naturalmente ciascuna forza politica mantiene intatte le proprie posizioni.

Questo è un po' il significato dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno approvato in Commissione e proposto oggi al Senato serve a dare atto che i componenti della Commissione giustizia hanno ritirato i propri emendamenti non perchè rinuncino a far valere le posizioni che in quegli emendamenti sono espresse, ma perchè hanno convenuto di trasferire il confronto sulle rispettive tesi in altra sede e precisamente in quella propria dell'esame di disegni di legge tendenti ad introdurre quelle eventuali innovazioni.

Il senatore Andreotti ha fatto una obiezione sull'ordine del giorno che comprendo. Vorrei osservare tuttavia che l'istituzione di un ufficio unico di primo grado è una prospettiva su cui vi è un ampio consenso non soltanto tra le forze politiche e tra i Gruppi parlamentari della Commissione giustizia, ma anche nel dibattito tra gli operatori del diritto e a livello di dottrina. Certo, l'istituzione dell'ufficio unico di primo grado deve passare attraverso una riforma non semplice. Quindi qui c'è un'indicazione di principio, un'indicazione di tendenza e naturalmente si dovrà lavorare per realizzare questa prospettiva nella forma tecnica adeguata.

Lo stesso discorso è da fare per quanto riguarda l'altro problema molto urgente, quello di individuare soluzioni idonee per lo smaltimento dell'arretrato civile.

30 Novembre 1995

In definitiva, oggi ci troviamo a convertire in legge il decreto e ad introdurre alcune modifiche che sono di limitato effetto e tuttavia rispondono ad esigenze pratiche molto sentite. In particolare, più che modificare, si chiarisce che la normativa che fissa nuovi termini per la costituzione del convenuto non si applica nel procedimento speciale di convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto. Forse questo è un risultato al quale si può già pervenire in sede interpretativa della normativa attuale, ma poichè sono sorti alcuni dubbi nella pratica è parso opportuno introdurre su questo punto una modifica che chiarisca il senso della norma.

Vorrei far osservare al collega Garatti, a proposito del ripristino dell'articolo 309 - fra colleghi avvocati sappiamo a che cosa ci riferiamo - che non si può dire che in questo modo il Senato riconosce il fallimento della riforma del 1990.

Sono convinto che quella del 1990 sia stata una buona riforma. Le modifiche che apportiamo con la conversione in legge del decreto-legge in esame non alterano assolutamente la struttura di quella riforma. Il ripristino degli originari articoli 181 e 309 del codice è stato dettato dalla preoccupazione che la cancellazione della causa dal ruolo, senza avviso alle parti e per la semplice assenza ad un'udienza, che può essere anche casuale, può determinare degli effetti irreversibili, soprattutto se si tiene conto che la causa cancellata dal ruolo può sì essere riassunta, ma, qualora si verifichi una seconda volta la cancellazione essa automaticamente si estingue e ciò può produrre effetti molto gravi; ad esempio può determinare la prescrizione del diritto. Quindi, è sembrato opportuno in questa situazione ripristinare il sistema precedente che prevedeva che, qualora le parti fossero assenti ad un'udienza, venisse data ad esse comunicazione di un'udienza successiva, per procedere, se l'assenza si fosse ripetuta una seconda volta, alla cancellazione della causa dal ruolo. La modifica di questo sistema nella riforma del 1990 era stata determinata soprattutto dall'intento di evitare delle incombenze al personale di cancelleria che deve notificare il rinvio dell'udienza, ma è sembrato giusto far prevalere l'esigenza di tutela dei diritti in gioco in queste cause. Si tratta dunque di un modifica del tutto limitata che non consente in modo assoluto di dire che con essa si riconosce il fallimento della riforma. Ripeto che invece quella del 1990 è stata una buona riforma. Ritengo che le modifiche apportate dal decreto-legge in discussione e quelle che si propongono con gli emendamenti siano limitate, marginali, ma opportune e significative.

Credo che, nel complesso, se questo disegno di legge diventerà finalmente legge definitiva, la riforma potrà essere avviata con la tranquillità di applicare norme che non siano sotto l'incubo della perdita di efficacia per decadenza del decreto, e mi auguro che questa riforma possa dare i suoi frutti

Certamente, nessuno di noi si nasconde che la grave crisi in cui versa la giustizia civile non dipende dalla buona e dalla cattiva applicazione di questa legge. Vi sono ben altre cause che devono essere affrontate, ma di questo abbiamo dibattuto a lungo già in precedenti occasioni.

Credo che sarebbe improprio riproporre in questa sede tutti i temi dibattuti e soprattutto sottolineare per l'ennesima volta, cosa che per al-

30 Novembre 1995

tro è doveroso fare e faccio, la necessità di interventi appropriati per risolvere la crisi in cui la giustizia versa.

Mi auguro comunque che questa conversione in legge possa essere intesa come un segnale positivo che dà il Parlamento e possa avere effetti positivi nella trattazione dei processi civili.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Se il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, devo ringraziare l'Assemblea per l'interesse mostrato soprattutto nei confronti della giustizia civile e per aver colto l'occasione offerta dalla discussione di un disegno di legge di carattere tecnico per affrontare con grande attenzione ed impegno di tutti i Gruppi i problemi che maggiormente attanagliano il mondo dell'amministrazione giudiziaria.

Devo osservare che da diverse posizioni l'unanime aspirazione a risolvere i problemi della giustizia è emersa prepotente e posso garantire che il Governo è perfettamente cosciente ed impegnato perchè essi siano risolti.

Sono emersi diversi spunti dai discorsi e solo ad alcuni vorrei dare, se non delle brevissime risposte, perlomeno dei cenni di meditazione.

Il senatore Belloni ha parlato di procura della Repubblica unica; so che questa è una richiesta che proviene da più parti, però contemporaneamente non posso nascondere il rilievo che molto del lavoro delle procure circondariali viene espletato, come si sa, dai vice procuratori onorari. Mi chiedo, nel momento in cui si va ad unificare la procura, portandola quindi all'unico livello di ufficio giudiziario, composto unicamente di magistrati ordinari, l'apporto che oggi viene dato dalla magistratura onoraria sarà ancora utilizzabile? Possono quindi sorgere dei problemi sotto questo profilo.

BELLONI. Vanno in udienza.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, senatore Belloni, ma lei sa perfettamente che in udienza il pubblico ministero deve essere presente.

BELLONI. Ma non fanno l'indagine.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non svolgono indagini ma vanno in udienza e quindi consentono ai giudici togati di eseguire le indagini. Svolgono quindi una mole di lavoro.

NATALI. È un ibrido che va rimosso.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non sto dicendo che va mantenuto, sto semplicemente indicando, in tema di osservazioni, questo aspetto.

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

Il senatore Andreotti giustamente ha sollevato il caso del codice di procedura penale. Devo però dire, non a discolpa di alcuno ma a chiarificazione dell'argomento, che questo codice ha subito una serie di modifiche, legislative e per interventi della Corte costituzionale, che ne hanno alterato l'originaria formulazione. È evidente quindi che, di fronte ad un corpo che si è sviluppato ed è cresciuto in maniera diversa da quella che avevano sperato e prefigurato i «genitori», è necessario provvedere ad interventi di riforma.

Il senatore Garatti ha sollecitato il problema dei concorsi distrettuali. Credo che questa sia un'indicazione spesso ricorrente, ma se si esaminano gli esiti dei concorsi svolti, ci si accorge che si potrebbe correre il rischio, se si facessero concorsi in sede distrettuale, di non avere le coperture dei posti necessari. Ad esempio, nell'ultimo concorso che si e concluso, quello per funzionari di cancelleria, su 1.128 vincitori di concorso solo 220 provengono dai distretti del Nord, per cui se si fossero espletati dei concorsi su base distrettuale ci si sarebbe trovati in alcuni casi privi di concorrenti idonei.

Sul tema de l'informatizzazione devo dire che il Ministero è fortemente impegnato e mentre quella per la giustizia penale, per le direzioni distrettuali antimafia e per la direzione nazionale antimafia è in fase avanzatissima, anche la informatizzazione per il processo civile è finalmente partita nelle sue prime iniziative. Siamo convintì che solo attraverso l'informatizzazione si riuscirà a dare al processo civile un contributo di efficienza e di funzionalità indispensabile per risolvere i problemi di questo tipo di giurisdizione.

Colgo l'occasione per rinnovare ancora una volta la dichiarazione dell'impegno effettivo del Governo e del Ministero di grazia e giustizia per la soluzione dei problemi della organizzazione degli uffici giudiziari.

Il Ministero ha già bandito, e sono in corso di completamento e di espletamento, quattro concorsi, ciascuno per 300 posti di magistrato. Entro il 28 febbraio 1996, vi sarà l'avvio dell'ultimo di questi quattro concorsi, con i quali si riuscirà a coprire le previsioni di vuoto di organico che si matureranno fino all'anno 2000. Per il problema dei concorsi in magistratura, ormai, la macchina è lanciata e non dovrebbe consentire ulteriori grosse carenze di organico.

Problema diverso è quello di valutare la congruità o meno dell'organico anche in relazione alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, vi è una situazione di estrema gravità, perchè allo stato vi sono 13.000 vacanze nel ruolo organico. Per queste 13.000 vacanze il Ministero, in quest'ultimo periodo, ha bandito concorsi per 5.500 posti. Il programma che sta per realizzarsi è tale per cui entro il 1996 riusciremo a collocare 5.500 persone nei vari gradi della categoria del personale amministrativo.

Altri concorsi stanno per essere banditi per altri 1.000 posti. La previsione che facciamo è che entro il 1997 potremo coprire 9.000 dei 13.000 posti vuoti in organico. A questo personale di ruolo va aggiunto quello che potremo impiegare tra non molto, a titolo precario, giacchè il Presidente del Consiglio, quale Ministro di grazia e giustizia ad interim, ha firmato nei giorni scorsi una convenzione con la GEPI per impiegare

30 NOVEMBRE 1995

2.450 lavoratori in mobilità per lavori socialmente utili. Speriamo che attraverso questa convenzione siano acquisite all'impegno nei vari uffici giudiziari soprattutto categorie – gli esperti d'informatica, ad esempio – che sarebbe lungo e difficile reperire attraverso concorsi.

È questo l'impegno del Governo, del Ministero di grazia e giustizia, in particolare, per affrontare i problemi della giustizia. È con questo spirito che vanno anche valutati gli aumenti di stanziamento che vi sono stati nella legge finanziaria che il Senato ha recentemente approvato. È dimostrazione di questo spirito anche la modifica dell'articolo 7 originario del disegno di legge collegato alla finanziaria che impediva la assunzione dei vincitori di concorso per tre anni, disposizione che invece è stata esclusa per quanto riguarda il personale del Ministero di grazia e giustizia.

In relazione quindi all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il Governo è certamente sensibile e perfettamente cosciente dei problemi che vi si affrontano, condivide tutte le indicazioni sulla gravità della crisi e sulla necessità di interventi concreti in termini di strutture e risorse per l'amministrazione della giustizia.

Per quanto attiene al problema relativo alla nomina dei magistrati onorari per far fronte all'arretrato della giustizia civile, certamente il Senato sa che sono attualmente in discussione alla Camera dei deputati due disegni di legge che interessano specificamente la materia. In quella sede il Governo sta dando e darà ulteriormente il proprio contributo per cercare di invididuare una soluzione che consenta effettivamente di dare alla giustizia civile, soprattutto a livello di magistratura, forze necessarie per smaltire l'arretrato.

Sotto questo profilo, l'ordine del giorno della Commissione può essere accettato dal Governo come un invito a esaminare questi problemi che, per la loro complessità, richiedono molto impegno e molta attenzione, che certamente dal Governo non mancheranno.

Con riferimento al secondo ordine del giorno, presentato dal relatore a proposito della utilizzazione dei messi di conciliazione, devo dire che il Governo non può accettarlo; può semplicemente prenderlo in considerazione come un invito ad esaminare questi problemi. Per quanto attiene ai messi di conciliazione, va detto innanzi tutto che la legislazione vigente prevede la proroga delle competenze del giudice conciliatore fino ad esaurimento del contenzioso; quindi, fino a quando questa figura di ufficio giudiziario non sarà venuta meno, non è possibile spogliarla del personale necessario al suo funzionamento.

Vi è poi un riferimento, nell'ordine del giorno n. 2, al ruolo dei messi di conciliazione; questo ruolo per la verità, non esiste e non si può quindi parlare di assunzioni dei messi fino ad esaurimento dei ruoli. In linea di principio il Ministero deve anche esporre le proprie perplessità per la possibilità di una assunzione senza concorso di questo personale, che ovviamente verrebbe a contrastare con il principio generale della possibilità di assunzione mediante concorsi nonchè con il principio di buona amministrazione dettato dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

D'altro canto, ripeto quanto ho già detto: i problemi sono certamente da valutare, potranno essere valutati, ma io spero che l'Aula

30 NOVEMBRE 1995

non voglia assumere una deliberazione che impegna formalmente il Governo a risolvere in quel modo questi problemi.

In ordine poi al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il Governo prende atto con soddisfazione del consenso unanime espresso dai Gruppi sui pochi emendamenti e quindi ha fiducia che la conversione sia approvata in modo da consentire che gli operatori del diritto ed i cittadini acquistino finalmente certezza nei rapporti processuali.

BECCHELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

BECCHELLI, relatore. Signor Presidente, volevo dichiarare che l'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 2, che il Governo ha dichiarato di non poter accettare, intendo trasformarlo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

NATALI. Signor Presidente, tengo a sottolineare che io ho votato contro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, il relatore ha trasformato l'impegno in raccomandazione: sottosegretario Ricciardi, qual è la sua posizione?

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque non c'è bisogno di votarlo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del pare espresso dalla 5° Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame di tali emendamenti.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 1.

(Competenza del giudice di pace)

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Articolo 2.

(Competenza del pretore)

- 1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
- «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.».

Articolo 3.

(Comparsa di risposta)

- 1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
- «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

269 SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

Articolo 4.

(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)

- 1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
- «Art. 180. (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Articolo 5.

(Prima udienza di trattazione)

- 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:
- «Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Articolo 6.

(Rimessione in termini)

- 1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
- «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

30 NOVEMBRE 1995

Articolo 7.

(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)

- 1. Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:
- «Art. 186-quater. (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Articolo 8.

(Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida)

- 1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».
- 2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».
- 3. Nel primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Articolo 9.

(Disciplina transitoria)

- 1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:
- «Art. 90. (Disciplina transitoria). 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a

30 Novembre 1995

tale data, nonchè l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1º gennaio 1993.

- 2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1º gennaio 1993, nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
- 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzì al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
- 4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.
- 5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- 6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Articolo 10.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

- 1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
- «Art. 91. (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). 1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

ziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

- 2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
- 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 1, 4 e 8 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: "autenticate da un notaio o" sono aggiunte le seguenti: "da un giudice di pace o"».

1 100 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo"».

4.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole "somministrazioni di merci e di denaro", sono inserite le seguenti: "nonchè per prestazioni di servizi".

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

3-ter. All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato"».

8.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il parere del Governo sugli emendamenti ho inteso, sottosegretario Ricciardi, che è favorevole.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo».

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

Inversione dell'ordine del giorno

GEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEI. Signor Presidente, le chiederei, se potessimo fare un'inversione dell'ordine del giorno, di discutere immediatamente il disegno di legge n. 2243 in ordine alla conversione in legge del decreto-legge recante la proroga dei termini per i diritti aeroportuali. Si tratta di un decreto-legge molto semplice e siamo ancora nei tempi utili per pervenire, dopo l'esame dell'altro ramo del Parlamento, alla sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Gei si intende accolta. Dispongo pertanto l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge n. 2243.

Approvazione del disegno di legge:

(2243) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali».

Il relatore, senatore Gei, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

GEI, relatore. Signor Presidente, si tratta di una proroga al 30 aprile 1996 dei termini per la determinazione dei nuovi criteri per individuare i diritti aeroportuali; in secondo luogo, nel momento in cui si opera questa proroga, si proroga in maniera transitoria anche la disposizione relativa agli aumenti dei diritti che sono aumentati del 5 per cento rispetto all'anno precedente. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.

PUOTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Vorrei dire brevemente che il Ministero dei trasporti aveva provveduto ad ela-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

borare i criteri per la determinazione dei diritti aeroportuali ed era stato acquisito il parere favorevole del Ministero delle finanze. La proposta è stata inviata nel mese di luglio al Ministero del bilancio per l'esame ed il successivo inoltro al CIPE; il 27 luglio del 1995 è stato trasmesso allo stesso Ministero del bilancio un nuovo testo contenente una più completa formulazione delle componenti della tariffa.

In questo momento sono in corso di studio, con la collaborazione degli enti gestori degli aeroporti e dei vettori, alcuni approfondimenti - richiesti dal Ministero del bilancio - riguardanti la messa a punto di simulazioni che consentano di determinare, almeno in via preventiva e di larga massima, l'entità degli aumenti derivanti dall'applicazione dei criteri proposti.

Proprio in considerazione della complessità della materia e dei tempi necessari per gli adempimenti richiesti dalla legge, il decreto-legge ha previsto un congruo differimento che risulterebbe utile, per il tuturo, proprio in vista dell'elaborazione di dati e di parametri che poi rimarranno nel tempo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5º Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei terminì di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

All'articolo 1 del decreto-legge è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme disponibili in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996».

1.100

BONANSEA, PALOMBI, BELLONI, BRIENZA, CA-PONE, CORMEGNA, LA RUSSA, NAPOLI

Stante il parere contrario espresso dalla 5º Commissione permanente, l'emendamento 1.100 è stato ritirato dai proponerti.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(2213) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli senatori, quello in esame è un decreto-legge più volte reiterato; esso anzi era nato come un decreto omnibus che poi, in seguito a suggerimenti degli stessi senatori, in una successiva reiterazione e stato suddiviso in più parti. Nello specifico, il decreto in oggetto, il n. 409, contiene alcuni articoli di grandissima rilevanza.

30 Novembre 1995

In particolare, l'articolo 1 concerne il ripiano di una parte dei disavanzi della sanità per una somma totale di 3.500 miliardi circa. L'articolo 3 è anch'esso di notevole importanza, concernendo l'accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria. Esso si riferisce cioè alla possibilità di utilizzare le somme rese disponibili dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, concedendo alle regioni che hanno già esaurito le somme assegnate, ma che hanno comunque la possibilità di costruire nuovi ospedali in quanto hanno già i progetti pronti, di poter utilizzare anche le somme che non saranno state utilizzate da altre regioni. Vi è stata infatti una differenza notevole nell'utilizzazione di queste somme tra le varie regioni; alcune regioni sono state molto attive, altre invece hanno utilizzato solo parte delle somme, alcune addirittura non hanno utilizzato alcuna quota di quelle appunto assegnate dalla legge n. 67.

Vi è poi l'ultimo articolo che è stato aggiunto in questa reiterazione e che riguarda il ripiano della spesa farmaceutica. Infatti, la legge finanziaria dello scorso anno, cioè la legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabiliva che il tetto per la spesa farmaceutica era di 9.000 miliardi di lire. Invece, secondo le previsioni fatte nel giugno di quest'anno, si è visto che vi era stato uno sfondamento nella proiezione pari a circa 700 miliardi. Per questo motivo, il Governo ha presentato appunto una norma che prevede che, qualora lo sfondamento sia superiore al 5 per cento, vi sia la possibilità anche di un ripiano interno dei debiti.

Debbo poi aggiungere qualcosa. Il Governo domani, in sede di Consiglio dei ministri, emanerà un decreto-legge che prevede il ripiano dei debiti della spesa farmaceutica, stabilendo che il tetto fissato in 9.000 miliardi dal comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.700 miliardi.

Debbo dire che, in sede di discussione di questo disegno di legge, proprio la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha inserito un comma aggiuntivo all'articolo 5 che prevede l'abrogazione del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 724. Il riferimento è a quella norma che prevedeva una riclassificazione dei farmaci della fascia A e della fascia B nel caso in cui si fosse verificato uno sfondamento. So che la Commissione programmazione economica, bilancio ha fatto delle osservazioni su questa norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Ciò che posso dire – e in questo senso è anche arrivata una comunicazione alla Commissione bilancio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – è che il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri di domani approverà quel decreto-legge di cui ho già riferito, che stabilisce che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è rideterminato in lire 9.700 miliardi. In questo caso non vi sarebbe nessuna infrazione dell'articolo 81 della Costituzione qualora il Senato dovesse approvare il decreto-legge così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Prego quindi il Senato di approvare questo provvedimento, che è molto atteso in quanto di grandissima importanza per la sanità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5º Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

THALER AUSSERHOFER, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sul comma 1-bis dell'articolo 5, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Osserva inoltre che il provvedimento copre solo parzialmente i maggiori oneri di parte corrente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 e che potrebbe, pertanto, essere prevedibile un ulteriore provvedimento per gli eventuali oneri aggiuntivi.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, udito il parere della Commissione bilancio, vista l'ora cui siamo giunti e constatata la oggettiva situazione delle presenze in Aula, chiedo che venga sospesa a questo punto la discussione del provvedimento al nostro esame, per rinviarla ad una successiva seduta. Non mi sembra che una votazione nelle attuali condizioni potrebbe avere un esito utile al buon fine del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, accolgo la proposta della senatrice Barbieri.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 2213 è pertanto rinviato ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti delle seduta odiernu.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 dicembre 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi (2108) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

- 2. Deputati VITO ed altri. Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 3. Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- LA LOGGIA e GRIPPALDI. Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).
- SURIAN. Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).

La seduta è tolta (ore 19,55)

30 NOVEMBRE 1995

Allegato alla seduta n. 269

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obligatorie di previdenza e assistenza sociale, costituzione

La Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il deputato Giugni; Vice Presidenti: i senatori Daniele Galdi e Napoli; Segretari: il senatore Bedin ed il deputato Ferrara.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 21 e 27 novembre 1995, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 5 ottobre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Antonino Gullotti, nella sua qualità di Ministro della Repubblica pro tempore;

con decreto in data 5 ottobre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giovanni Goria, nella sua qualità di Ministro della Repubblica pro tempore;

con decreto in data 12 ottobre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giorgio Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3346. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (2324) (Approvato dalla Camera dei deputati).

30 Novembre 1995

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PAPPALARDO e Laforgia. - «Soppressione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi e provvedimenti conseguenti» (2325);

Bratina Salvi e Corasaniti. – Disegno di legge costituzionale. – «Integrazioni allo statuto speciale del Trentino-alto Adige sulla rappresentanza nel consiglio regionale e provinciale di Trento delle popolazioni insediate nella Valle ladina di Fassa» (2326);

GIOVANELLI. -- «Nuove norme in materia di limitazioni alla guida per i neopatentati» (2327).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori De Corato, Costa, Berselli, Laforgia, Manconi, Capone, Bucciero, Campus, Modolo e Casadei Monti hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2247.

Il senatore Magris ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2249.

Il senatore Armani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2286.

I senatori Alò, Bergonzi, Caponi, Carcarino, Crippa, Cuffaro, Dionisi, Manzi, Marchetti, Orlando, Pugliese e Tripodì hanno dichiarato di apporte la loro firma al disegno di legge n. 1047.

I senatori Barra, Fante e Vozzi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2247.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Campus ed altri. - «Modifica alle misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione» (2273), previo parere della 1º Commissione;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

alla 4º Commissione permanente (Difesa):

RAMPONI. – «Modifica delle norme sul transito degli ufficiali del ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404» (2257), previ pareri della 1º e della 5º Commissione;

alla 6º Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CARCARINO e SALVATO. - «Norme per il trasferimento di aree già demaniali site nei comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma al patrimonio disponibile dei medesimi comuni» (2285), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a e della 13^a Commissione;

alla 7^e Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BAGNOLI e BINAGHI. - «Norme per agevolare la pratica del golf» (2252), previ pareri della 1º e della 5º Commissione;

Bertoni. – «Stabilizzazione dei professionisti che svolgono nei policlinici universitari attività di collaborazione retribuita» (2267), previ pareri della 1º e della 5º Commissione;

PELLITTERI ed altri. - «Riconoscimento del valore legale alle lauree ad honorem conferite a cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America» (2283), previo parere della 1º Commissione;

alla 9 Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

SCRIVANI ed altri. - «Norme per la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi» (2268), previ pareri della 1º e della 5º Commissione;

alla 10º Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

DELFINO. – «Modifica dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"» (2244), previ pareri della 1* e della 5* Commissione;

PALOMBI ed altrí. - «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE» (2245), previ pareri della 1^e, della 3^e, della 5^e, della 6^e, della 9^e Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12- Commissione permanente (Igiene e sanità):

BUCCIERO. – «Norme per la prevenzione e la cura dell'artrite e delle malattie del connettivo» (2279), previ pareri della 1¹, della 5², della 7² Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

30 NOVEMBRE 1995

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le seguenti richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina:

del dottor Giusto Alberto Tedeschi a presidente del consorzio dell'Oglio (n. 69);

del dottor Pier Giorgio Panzeri a presidente del consorzio dell'Adda (n. 70);

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 8 Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

«sul Libro verde della Commissione relativo alle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica» (Doc. XII, n. 130);

«sull'adeguamento del sistema di controllo delle risorse proprie in seguito all'attuazione del mercato unico» (Doc. XII, n. 131);

«sull'attuazione del mercato unico per i servizi postali» (Doc. XII, n. 132);

«sulla dichiarazione della Commissione riguardante gli esperimenti nucleari» (Doc. XII, n. 133);

«sulla risposta della Commissione alla richiesta di informazioni del Parlamento sulle attività dei comitati esecutivi per il 1994 (a seguito della decisione adottata nelle risoluzioni di bilancio del Parlamento del 27 ottobre 1994 e del 15 dicembre 1994, di iscrivere fondi in riserva)» (Doc. XII, r. 134);

«sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo» (Doc. XII, n. 135); «sulla politica dei visti nei confronti dei cittadini dei paesi dell' Europa centrale e orientale» (Doc. XII, n. 136);

«sull'ex Jugoslavia» (Doc. XII, n. 137);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (procedura di consultazione)» (Doc. XII, n. 138).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Alberici, Bagnoli, Bastianetto, Bedoni, Bertoni, Borroni, Brigandì, Bucciarelli, Caddeo, Carini, Carnovali, Carpinelli, Cioni, Copercini, Comao, Corvino, Crescenzio, D'Alessandro Prisco, De Paoli, Dio-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

nisi, Dolazza, Falomi, Fontanini, Gallo, Giurickovic, Gubbini, Imposimato, Mantovani, Marchini, Pappalardo, Passigli, Peruzza, Pieroni, Prevosto, Rocchi, Stajano, Stefani, Stefano, Tapparo, Valletta, Veltri, Vigevani e Visentin hanno aggiunto la propria firma alla interrogazione 4-07067, del senatore Pasquino.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 61.

Mozioni

ZACCAGNA, MERIGLIANO, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI, TERRACINI, SCOPELLITI, LASAGNA, FABRIS Pietro. – Il Senato, premesso:

che la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», prevede al comma 1 dell'articolo 1 che le «amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto»;

che la suddetta disposizione prevede un obbligo e non una facoltà;

considerate:

la grave situazione in cui versa la finanza pubblica;

la grande ricchezza dello Stato italiano di opere d'arte ed il fatto notorio che la maggior parte dei musei italiani riescono ad esporre solo la minima parte di quanto posseduto con la preoccupante conseguenza che il restante non esposto è mal conservato in magazzini e il più delle volte in stato di degrado,

impegna il Governo:

a promuovere la modifica dell'attuale normativa nel senso di prevedere che l'obbligo di destinare all'abbellimento di nuove costruzioni una quota non inferiore al due per cento sia modificato in una facoltà, nella direzione di una salvaguardia e di un recupero delle opere d'arte già esistenti;

ad adottare le misure necessarie al fine di permettere che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possano agevolmente, senza complicazioni burocratiche, utilizzare le opere d'arte lasciate dimentiche in magazzini in modo da permettere non solo di non aggravare ulteriormente le casse dello Stato già deficitarie ma di salvare il patrimonio artistico esistente permettendo a tutti gli italiani di poter godere di bellezze difficilmente eguagliabili.

(1-00170)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

DI MAIO, BISCARDI, SCAGLIOSO, ROCCHI, FALQUI, PASSIGLI, PERLINGIERI, LA LOGGIA, CANGELOSI, RONCHI. - Il Senato,

rilevato che i recenti decreti con i quali il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si è pronunziato sulla legittimità degli articoli degli statuti di alcuni atenei, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989, hanno inspiegabilmente dato luogo a disparità di valutazioni di norme di pari contenuto presenti in statuti di atenei diversi;

osservato che le numerose interrogazioni parlamentari tempestivamente presentate da diverse parti politiche sono rimaste finora senza risposta;

tenuto conto che la materia riveste carattere di particolare delicatezza sotto il profilo della certezza del diritto nell'esercizio dell'autonomia universitaria garantita dalla Costituzione, normata nella citata legge n. 168 del 1989 e rafforzata recentemente con la legge 21 giugno 1995, n. 236, che recita: «Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali»,

impegna il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a disporre che i controlli di legittimità previsti sugli statuti delle università siano istruiti ponendo la massima cura nell'evitare disparità di trattamento tra i diversi atenei e che le deliberazioni già emesse e caratterizzate dalle disomogeneità sopra ricordate vengano al più presto corrette.

(1-00171)

Interpellanze

FALQUI, RONCHI, ROCCHI, CARELLA, PIERONI, MANCONI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che sabato 11 novembre 1995 la corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna stabilita in primo grado per Ovidio Bompressi, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, imputati di essere rispettivamente l'esecutore materiale ed i mandanti dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, ucciso a Milano 23 anni fa, mentre ha assolto Leonardo Marino per reato prescritto:

che si tratta dell'ultimo atto in ordine temporale di una tormentata vicenda giudiziaria che ha visto in sei anni la pronuncia di ben sei verdetti fra i quali due sentenze di annullamento da parte della Cassazione;

che il verdetto dell'11 novembre, che interviene dopo la sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di assoluzione della II corte d'assise di appello di Milano, esprime una convinzione opposta rispetto al verdetto di assoluzione senza che peraltro, in attesa di conoscere le motivazioni, sia data notizia all'opinione pubblica che siano sopraggiunte nuove prove o fatti a conferma della colpevolezza degli imputati;

che, in particolare, in data 21 dicembre 1993, pronunciandosi come giudice del rinvio dopo una sentenza emessa dalla Cassazione a sezioni unite, la II corte d'assise di appello di Milano, presieduta dal dottor Gnocchi, relatore e giudice a latere dottor Pincione, assolveva gli

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

imputati giudicando gli elementi di prova a loro carico nè chiari nè univoci; tuttavia, la motivazione di 387 pagine successivamente stesa dal giudice a latere Pincione era del tutto incongruente con il verdetto emesso dalla corte, apparendo una motivazione di un verdetto di condanna, laddove il verdetto era di assoluzione, e di colpevolezza, laddove invece il verdetto esprimeva dubbi sulle prove raggiunte, e generando pertanto una contraddizione tale con la sentenza da rendere inevitabile l'annullamento di quest'ultima da parte della Cassazione;

che Adriano Sofri denunciò per due volte innanzi alla procura di Brescia il comportamento scorretto del relatore estensore, ma la denuncia fu archiviata;

che i giudizi espressi dalle corti di merito e dalla Cassazione nel corso dell'iter giudiziario fin qui svolto circa l'attendibilità della testimonianza di Leonardo Marino, sulla quale principalmente si fonda l'accusa, sono apparsi anch'essi tra loro contraddittori, creando una sensazione di sgomento espressa da vari esponenti del mondo politico che hanno commentato la vicenda sui giornali;

considerato inoltre:

che nel comunicato diffuso al termine dell'incontro tenutosi lo scorso 13 novembre sulla giustizia il presidente Scalfaro ed i Presidenti delle Camere affermano che «la credibilità della funzione giudiziaria e la tiducia dei cittadini nella sua imparzialità sono una garanzia assoluta ed indispensabile della vita democratica», confermando il loro impegno a vigilare ed adoperarsi affinchè tale basilare principio democratico sia rigorosamente osservato in Parlamento;

che in tale documento i Presidenti delle Camere hanno sottolineato l'esigenza che senza invasioni di campo e nel rispetto dell'indipendenza dei ruoli, in particolare della magistratura, si instauri un dialogo tra Governo e Parlamento per rispondere, con l'adozione di appropriate misure, a necessità di garanzia, di efficienza e di rapidità di procedure per la tutela fondamentale dei cittadini,

si chiede di sapere:

in un momento in cui a livello istituzionale si conviene sulla necessità, condivisa peraltro dalla maggioranza dei parlamentari e confermata proprio in Senato in occasione del dibattito sul caso dell'ex Ministro di grazia e giustizia Mancuso, che l'opinione pubblica, il Parlamento ed il Governo sostengano l'operato della magistratura, se il Presidente del Consiglio, in qualità di Ministro di grazia e giustizia ad interim, non ritenga opportuno adoperarsi, proprio nell'interesse di preservare l'immagine di logicità ed equità assoluta che tale operato riveste, affinche con i mezzi in suo possesso costituzionalmente previsti vengano chiariti all'opinione pubblica quegli elementi di incongruenza che pesano alla luce dei fatti su tale vicenda giudiziaria e che sono responsabili di un diffuso sentimento di incomprensione;

in particolare, se non ritenga opportuno, ancora nell'intento di preservare l'immagine dell'operato della magistratura, svolgere attraverso gli organi competenti ed istituzionalmente previsti gli accertamenti necessari per far luce sui fatti che hanno determinato la stesura da parte del relatore estensore Pincione di una motivazione manifestamente incongruente, a parere degli interpellanti, con il verdetto raggiunto in camera di consiglio dalla II corte d'assise di appello di Milano

30 NOVEMBRE 1995

il 21 dicembre 1993 e per verificare su quali basi la procura di Brescia abbia archiviato le denunce sporte da Adriano Sofri riguardo il comportamento del giudice a latere.

(2-00360)

MANCONI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO di RICCO, ROCCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Premesso:

che il 13 luglio 1994 il governo Berlusconi autorizzava con decreto, contro il parere della regione sarda, l'esproprio dei terreni, in zona Capo Spartivento, per l'installazione del grande sistema radar 3D;

che con ordinanza del prefetto è stata avviata la procedura di esproprio dei terreni per un totale di circa 8 ettari, ma la nuova servitù militare limiterà di fatto l'utilizzo di una più ampia fascia dell'area costiera;

che sia la regione sarda, che impugnò il provvedimento del Ministro della difesa davanti al Presidente del Consiglio dei ministri, che le amministrazioni comunali coinvolte – i comuni di Teulada e di Domusdemaria – si oppongono fermamente all'installazione del radar;

che tale installazione, oltre ad inserirsi in un contesto particolarmente delicato dal punto di vista ambientale, determinerebbe, per via dell'interdizione di qualsiasi attività nell'area in questione, un grave danno allo sviluppo economico e sociale della zona;

che la parte meridionale della Sardegna, nel territorio del comune di Teulada, sconta già la presenza di un demanio militare di circa 7.000 ettari e conseguenti situazioni di servitù marina e terrestre ben più estese; a queste restrizioni si aggiungerà nei mesi prossimi il divieto di pesca in prossimità delle coste meridionali sarde per consentire esercitazioni militari,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per bloccare l'installazione del radar 3D che, oltre a gravare sullo sviluppo economico-turistico locale, rischia di alterare irrimediabilmente l'equilibrio ambientale. Il promontorio di Capo Spartivento, ma anche l'immediata area costiera, ha infatti un enorme valore paesaggistico; la stessa legge nazionale vi ha imposto precisi vincoli di tutela. In questa zona dovrà essere istituita la riserva naturale regionale «Stagni di Chia-Capo Spartivento» e il parco marino «Capo Spartivento-Capo Teulada».

(2-00361)

Interrogazioni

BACCARINI. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - (Già 4-06210)

(3-01057)

BARRA. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Premesso:

che nel 1993 la Unichips di Milano rilevò dalla SME l'industria

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

alimentare «Alidolce spa», situata a Caivano (Napoli) nella zona ASI di Pascarola;

che, al fine di consentire il rilancio produttivo dell'insediamento industriale di Caivano, la società Alidolce presentò ai competenti organi la richiesta di riconoscimento dello stato di ristrutturazione e riorganizzazione ai sensi delle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991 per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1993;

che dalla suddetta data furono messi in cassa integrazione guadagni 95 lavoratori, sulle 100 unità in forza con le previsioni di graduale rientro entro il 1º gennaio 1995;

tenuto conto:

che, a causa dei ritardi tecnici nel rilascio della licenza che permetteva di dividere la fabbrica in due unità distinte, la direzione dell'Alidolce spa non fu in grado di realizzare il programma di rientro;

che con l'accordo raggiunto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli, in data 8 febbraio 1995, furono esperite le procedure relative all'attivazione della cassa integrazione guadagni per un numero massimo di 98 lavoratori, a decorrere dal 13 febbraio 1995, per la durata di un anno:

che con tale accordo la Alidolce spa si impegnava ad avviare le fasi produttive con il rientro dalla cassa integrazione del personale sospeso reintegrando 31 lavoratori a decorrere dal 12 maggio 1995 e ulteriori 46 lavoratori dal 13 novembre 1995;

che, a causa della non autorizzazione della cassa integrazione guadagni che ha determinato la non attuazione del programma occupazionale, la Unichips ha comunicato l'intenzione di abbandonare lo stabilimento e di licenziare i 100 lavoratori,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare affinchè vengano fatti attuare gli impegni produttivi e occupazionali sottoscritti dalla Unichips, al fine di impedire la chiusura della suddetta fabbrica che, ancora una volta, penalizzerebbe le popolazioni del Sud. (3-01058)

BERGONZI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI, DIONISI, ALÒ, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. – Premesso:

che nel corso di queste settimane si stanno verificando in numerosissime città italiane mobilitazioni degli studenti che hanno, fra i loro obiettivi principali, quelli di impegnare il Governo ad avviare un processo veramente riformatore della scuola, di opposizione ai pesanti tagli alla scuola pubblica ed ai trasferimenti di risorse pubbliche alla scuola privata previsti nella legge finanziaria per il 1996;

che la mobilitazione degli studenti si caratterizza per la notevole adesione di massa, per i metodi democratici con i quali, nella generalità dei casi, viene organizzata, per la determinazione che esprime, per una grande consapevolezza, responsabilità e maturità;

che essa ha portato a significative forme di autogestione in centinaia di scuole, alla elaborazione di progetti e proposte per la riforma della scuola, alla occupazione di istituti scolastici;

30 NOVEMBRE 1995

che, a fronte delle giuste rivendicazioni che ispirano il movimento e del grande senso di responsabilità che esso dimostra, si stanno verificando in questi giorni preoccupanti fenomeni intimidatori cui spesso si accompagnano gravi azioni repressive;

che dette azioni si traducono, in numerosi casi, in inaccettabili interventi della forza pubblica su richiesta dei presidi degli istituti, con sgomberi spesso violenti degli stessi e persino con azioni di sequestro delle scuole con identificazione, denunce o minacce di denuncia nei confronti degli studenti (oggi sono noti agli interroganti, fra gli altri, i casi gravissimi di numerosi istituti di Napoli, Pescara, Trieste);

che dette azioni repressive in casi ormai molto numerosi si concretizzano in sospensioni di studenti dalla scuola, in atti intimidatori delle autorità scolastiche nei confronti degli studenti e delle famiglie, in prese di posizione politiche da parte di funzionari dello Stato (volte ad ostacolare e criminalizzare le lotte sudentesche e ad intimidire le autorità scolastiche) che non hanno precedenti e che appaiono del tutto illegittime, in contrasto con la legge e il dettato costituzionale;

che recenti dichiarazioni del Ministero della pubblica istruzione, così come riportate dalle agenzie, sembrano, almeno in parte, giustificare l'intervento della forza pubblica e altre azioni repressive;

che quanto sopra descritto si configura come inaccettabile, autoritaria e violenta azione repressiva nei confronti di un movimento di studenti che si pone l'obiettivo fondamentale di migliorare e riformare la scuola pubblica quale bene primario di tutta la società,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda assumere al fine di ripristinare immediatamente un clima indispensabile di dialogo e di confronto, per porre immediatamente termine ad ogni azione repressiva nei confronti degli studenti, anzitutto quando essa si traduce in interventi della forza pubblica nelle scuole ed inoltre quando essa assume i caratteri di azione intimidatoria sotto qualsiasi forma (lettere, minacce, eccetera) messa in atto dall'autorità scolastica;

quali provvedimenti si intenda assumere per impedire che funzionari statali assumano, abusando a quanto pare del loro ruolo, posizioni politiche volte a contrastare il movimento degli studenti;

quali risposte concrete intenda dare con urgenza il Governo alle precise e pressanti richieste che provengono dal movimento degli studenti contro i tagli all'istruzione e il finanziamento alla scuola privata contenuti nella legge finanziaria per il 1996 e per l'avvio di concreti atti di riforma del sistema formativo del nostro paese.

(3-01059)

CAPONI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. - Per sapere:

se siano a conoscenza della lettera inviata dal procuratore della Corte dei conti per l'Umbria al provveditore agli studi di Perugia;

se siano a conoscenza dei contenuti della lettera nella quale forme temporanee di autogestione studentesca degli istituti vengono in toto arbitrariamente definite come «causative di danno erariale», con la minaccia di addebitare ai presidi i danni presunti e, fatto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

più grave e inammissibile, con l'invito ai presidi stessi a ricorrere a misure di polizia contro gli studenti;

se siano a conoscenza che nella lettera vengono espressi dal procuratore, che è funzionario dello Stato e autorità giuridica, giudizi politici sulla congruità rispetto a pretesi valori di democrazia delle forme di lotta scelte dagli studenti;

se non si ritenga che l'intervento del procuratore della Corte dei conti per l'Umbria sconfini dall'ambito di competenza che gli è proprio per configurarsi chiaramente come un indebito atto di indirizzo, pressione e ricatto politico nei confronti dei presidi ed, in ultimo, delle lotte studentesche;

quali misure il Governo intenda assumere per provocare l'immediato allontanamento del procuratore della Corte dei conti per l'Umbria, dottor Sfrecola.

(3-01060)

MANIS, VENTUCCI, GALLOTTI, GARATTI, CAMPUS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Premesso:

che il fenomeno della panificazione abusiva sta assumendo dimensioni incontrollabili in Sardegna ed in tutto il Mezzogiorno in quanto sempre più persone si dedicano a tale attività professionale nella notte tra sabato e domenica per poter vendere il pane fresco al dettaglio nel giorno festivo;

che inoltre sempre più abusivi vendono il pane per strada tramite bancarelle di fortuna, senza licenza e con prezzi ovviamente competitivi rispetto ai panifici tradizionali che vengono gravemente danneggiati da tali comportamenti illeciti:

che infine molti negozi risulterebbero privi di licenza,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo nel settore della panificazione.

(3-01061)

CARINI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che in data 18 ottobre 1993 è stato eseguito un sopralluogo presso gli uffici postali del comune di Robecco sul Naviglio (Milano) da parte dell'USL n. 72 su richiesta del sindaco in carica;

che in data 22 ottobre 1993 l'USL n. 72 trasmetteva il verbale dell'ispezione del 18 ottobre 1993 alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano, rilevando diverse inottemperanze relativamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8, comma C, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 11, 37, 39, 40, oltre al mancato rispetto delle norme CEI 54-8 circa l'utilizzo dell'impianto elettrico;

che nella trasmissione di verbale veniva inoltre elevata contravvenzione nei confronti del direttore provinciale dottor Vito Maccarone diffidandolo ad ottemperare con decorrenza immediata ai punti rilevati, eccetera:

che in data 30 ottobre 1993 il direttore provinciale delle poste di Milano dottor Vito Maccarone trasmetteva alla direzione compartimen-

30 NOVEMBRE 1995

tale delle poste della Lombardia – ufficio 4º lavori, il verbale del 22 ottobre 1993, richiedendo un urgente sopralluogo tecnico per eliminare le violazioni denunciate all'autorità giudiziaria, ma segnalando, qualora ciò non fosse stato possibile, in attesa di una definizione per l'acquisto di una nuova sede, la chiusura obbligata della attuale sede dell'ufficio postale,

l'interrogante chiede di sapere, visto il perdurare della situazione di precarietà, a che punto siano le trattative per l'acquisto della nuova sede, ritenendo indispensabile l'ubicazione centrale dell'ufficio postale nel comune di Robecco sul Naviglio non solo perchè servizio utile ai cittadini, ma anche in termini qualitativi per il comune stesso.

(3-01062)

MANTOVANI, VIGEVANI, ANGELONI, BALDELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. – Premesso:

che l'Istituto Poligrafico dello Stato detiene la quasi totalità delle azioni della Cartiere Miliani spa;

che a sua volta la Cartiere Miliani spa controlla numerose società operanti nel settore cartario ed in settori affini;

che negli ultimi anni i risultati dell'attività alla Cartiere Miliani sono andati via via peggiorando fino al punto che l'indebitamento a breve ha superato il fatturato, con pesanti oneri per interesse e difficoltà di cassa;

che l'esigenza di ricapitalizzazione della società posta da diversi anni è stata sempre disattesa dall'azionista;

che gli amministratori della società, per quanto sollecitati dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni, non hanno finora proposto alcun piano industriale e finanziario per ristrutturare e riordinare le attività della società, abbattere l'indebitamento, realizzare gli investimenti che sono necessari per mantenere un'adeguata competitività,

si chiede di sapere:

quali îniziative si intenda assumere perchè gli amministratori e l'azionista elaborino e propongano al più presto tale piano;

quale soluzione si ritenga che si debba dare al problema della ricapitalizzazione della società;

se non si ritenga che la sovrapposizione che esiste tra la direzione del Poligrafico e l'amministrazione della Cartiere Miliani spa non si sia rivelata pregiudizievole di un corretto rapporto tra la proprietà dell'azienda e i responsabili della sua gestione e quali iniziative si intenda assumere perchè questa situazione sia superata e le Cartiere Miliani siano dotate di un gruppo dirigente interamente vocato allo sviluppo dell'azienda e capace di attuare un piano di risanamento e di rilancio.

Considerato inoltre:

che gli organi dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono scaduti già da diversi anni e tra l'altro non si riuniscono da tempo;

che anche l'Istituto ha bisogno di un piano strategico industriale per i comparti in cui opera;

che il decreto-legge n. 361 del 1995 prevede all'articolo 6 che «con proprio decreto il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare l'attribuzione e la composizione degli organi...»,

30 NOVEMBRE 1995

si chiede di sapere se non si intenda al più presto promuovere il rinnovo degli organi dell'Istituto nonchè della loro composizione e delle loro attribuzioni, in modo che l'Istituto stesso abbia al suo vertice un gruppo dirigente adeguato agli impegnativi compiti che l'attendono, e quali criteri si intenda utilizzare a questo fine.

(3-01063)

MARTELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso:

che la Sardegna, anche in virtù della sua posizione geografica, è sempre stata tagliata fuori dalla rete dei grandi investimenti nazionali;

che una nuova rete di telecomunicazioni rappresenterebbe un'importante infrastruttura indispensabile per il rilancio dell'occupazione e per qualsiasi politica di sviluppo;

che il settore degli appalti telefonici in Sardegna e gestito da tre multinazionali, Sirti, Alcatel e Catel;

che negli ultimi quattro anni l'organico del personale impiegato ha subito consistenti tagli a causa della politica di ridimensionamento avviata dalla Telecom:

che sempre da quattro anni la Sardegna attende un confronto con i responsabili nazionali della Telecom senza essere riuscita, finora, ad avere alcuna risposta nonostante le pressioni di lavoratori e sindacati;

che l'unica strada perchè la Telecom chiarisca i suoi programmi è un intervento della regione Sardegna sul Governo;

che secondo notizie di stampa gli investimenti per la regione Sardegna nel settore delle telecomunicazioni sarebbero destinatì a diminuire:

che i tagli previsti arriverebbero, secondo indiscrezioni, fino al 40 per cento, cioè più del doppio della media nazionale;

che i progetti della Telecom porteranno a un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro in tutta la Sardegna valutabile in circa 300 unità;

che il timore della perdita del posto di lavoro sta assillando, oltre ai sindacati, soprattutto centinaia di famiglie sarde;

che secondo i delegati delle tre aziende multinazionali che operano nella regione solo un'inversione di tendenza degli investimenti Telecom può salvare i dipendenti dal rischio di licenziamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se, nel caso, non si ritenga opportuno intervenire per definire le quote di investimento spettanti alla Sardegna nel triennio 1996-1998;

se non si ritenga di dover intervenire al fine di estendere il progetto «Socrate» della Telecom anche alla regione Sardegna e dare, parimenti, anche ai sardi la possibilità di godere, come tutti gli italiani, di nuovi servizi come il telelavoro e la telemedicina.

(3-01064)

BETTONI BRANDANI, LARIZZA, D'ALESSANDRO PRISCO, DA-NIELE GALDI, ROCCHI, MODOLO, PIETRA LENZI, BAGNOLI, BEN-VENUTI, BUCCIARELLI, CIONI, PETRUCCI, SCAGLIOSO, SENESE. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. – Premesso:

che la Lebole, società Lanerossi nel 1978, all'atto della cessione da parte delle partecipazioni statali alla Manifatture Lane Gaetano Mar-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

zotto e figli spa, rappresentava un grande patrimonio produttivo ricco di quella esperienza, professionalità, competitività e qualità che facevano di questa impresa un punto di forza del sistema-moda in Italia;

che l'acquisizione da parte del gruppo Marzotto ha segnato l'inizio di una gestione su cui pesano importanti riserve: tre piani di ristrutturazione nel 1989, nel 1992 e nel 1994 hanno prodotto solo una drastica diminuzione di manodopera in gran parte femminile (gli occupati sono passati dai 2.480 del 1987 agli attuali 1.130), la chiusura del reparto molto qualificato di produzione femminile ed il trasferimento di produzione di marchi di qualità;

che il gruppo Marzotto il 16 novembre scorso, in modo assolutamente unilaterale, ha avviato la procedura di mobilità per altre 500 lavoratrici e, di fatto, lo smantellamento dell'impresa, non tenendo nel minimo conto le proposte degli enti locali aretini e della regione Toscana che, a fronte di un serio piano industriale, si sono dichiarati disponibili a concreti interventi a sostegno dell'impresa nel campo dei servizi qualificati per la produzione e la commercializzazione e dell'uso dei fondi CEE per la ristrutturazione dello stabilimento di Rassina,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere in modo che:

il gruppo Marzotto sia chiamato a dare conto di tutti gli impegni assunti con il Governo e con l'ENI all'atto dell'acquisto della Lebole-Lanerossi e che in particolare si prefiggevano l'obiettivo:

di realizzare strutture organizzative, produttive e di vendita tali da garantire un significativo sviluppo anche internazionale del gruppo Lanerossi e di porre in essere ogni azione idonea alla valorizzazione dei marchi;

di mantenere tutte le attuali sedi direzionali e produttive del gruppo Lanerossi;

di completare i programmi di investimento in corso, nei tempi e con le modalità previste nel piano Lanerossi;

di salvaguardare gli assetti industriali ed i livelli occupazionali esistenti nel gruppo Lanerossi, se necessario anche con ricorso a nuove iniziative;

di operare sulla base delle strategie e dei programmi presentati che costituiscono parte integrante dell'intesa raggiunta;

siano messi a conoscenza gli atti della commissione interministeriale ristretta tra i Ministeri delle partecipazioni statali, dell'industria e del lavoro che doveva presentare al CIPI periodicamente rapporti per la verifica dell'attuazione degli impegni presi all'atto dell'acquisto della Lebole-Lanerossi.

(3-01065)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCOPELLITI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che la legge n. 155 del 1989 prevede espressamente che «per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e

30 NOVEMBRE 1995

degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento» (articolo 4, comma 12-bis);

che il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ha esplicitamente previsto l'applicazione della legge n. 155 del 1989 nel suo statuto:

che il 20 giugno 1994 l'ordine degli ingegneri di Grosseto ha adottato una delibera, la n. 29 (nella quale ribadiva una precedente decisione), secondo la quale «è fatto divieto agli iscritti di assumere incarichi che comportino riduzioni sulle aliquote tariffarie stabilite dalla legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, in particolare che prevedano l'applicazione dell'articolo 12-bis della legge n. 155 del 1989. Il mancato rispetto da parte dell'iscritto del divieto di cui sopra comporta, oltre alla mancata apposizione da parte del consiglio dell'ordine del visto sulla parcella, la pronunzia delle reazioni disciplinari con l'irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi» (come riportato da «Il Tirreno» del 23 agosto 1995, pagina 17);

che il consiglio nazionale degli ingegneri, secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano in altro articolo, nella stessa pagina e data del precedente, aveva invece dichiarato che i minimi tariffari sono inderogabili tranne che per quanto previsto dalla legge n. 155 del 1989;

che il sindaco di Castiglione della Pescaia, dottor Emiliani, a fronte della necessità di procedere alla esecuzione di alcune opere pubbliche, si è rivolto ad alcuni professionisti i quali, a seguito e in conseguenza della delibera n. 29 del consiglio degli ingegneri di Grosseto, hanno rifiutato l'incarico:

che dopo alcuni ulteriori tentativi il sindaco Emiliani ha affidato all'ingegner Antonio Schiaretti – già iscritto all'ordine degli ingegneri di Grosseto, il quale, a seguito del trasferimento della propria residenza nel comune di Roma, aveva chiesto di essere trasferito all'ordine di Roma, ottenendo il relativo nulla osta il 25 febbraio 1995 – l'incarico per i lavori; l'ingegner Schiaretti ha accettato e ha firmato il relativo contratto con il comune di Castiglione della Pescaia in data 10 maggio 1995;

che l'ordine provinciale degli ingegneri di Grosseto ha convocato il 24 maggio l'ingegner Schiaretti e – dopo averlo ascoltato – lo ha dichiarato sospeso dall'ordine per sei mesi con decorrenza dal 4 agosto successivo.

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla vicenda descritta in premessa;

in particolare, se non ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire gli ambiti e i limiti di applicabilità del disposto dell'articolo 4, comma 12-bis, e se la disposizione in oggetto possa essere nei fatti sospesa, inapplicata o addirittura abrogata a seguito della emanazione di una contrastante delibera di un ordine professionale;

se non ritenga di dover verificare per quali motivi il nulla osta di trasferimento dall'ordine provinciale di Grosseto a quello di Roma, rilasciato in data 25 febbraio 1995 all'ingegner Schiaretti, a seguito del trasferimento della propria residenza presso il comune di Roma, sia stato sospeso dall'ordine di Grosseto, con telegramma inviato all'ordine di Roma (nonostante la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassa-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

zione 19 febbraio 1970, n. 1556, che recita: «anche il cambio di residenza in altra provincia implica la cancellazione d'ufficio dall'albo tenuto dall'ordine provinciale di primitiva residenza»);

se non ritenga, pertanto, essere l'ordine provinciale di Grosseto non più competente nel comminare la sanzione della sospensione di sei mesi all'ingegner Schiaretti, non più appartenente all'ordine provinciale in oggetto;

se non ritenga, infine, gravissimo il comportamento dell'ordine professionale degli ingegneri – e di eventuali altri ordini – che tende a eludere, disapplicare e vanificare una norma volta a permettere allo Stato e alle pubbliche amministrazioni (e in particolare alle amministrazioni di piccoli e medi comuni) di realizzare opere necessarie alla collettività in condizioni di favore almeno per quanto riguarda gli oneri dei professionisti.

(4-07111)

MANCUSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. - Premesso:

che sino ad oggi pochi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sottopongono a ritenuta di acconto tutte le indennità di trasferta percepite dal personale, sulla base del comma 4 dell'articolo 48 del testo unico sulle imposte dirette, mentre centinaia di ufficiali giudiziari dirigenti presso le corti di appello, i tribunali e le preture hanno omesso e continuano ad omettere di ritenere e versare l'IRPEF sulle trasferte percepite dai collaboratori e dagli assistenti dei rispettivi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

che sia il profilo professionale di appartenenza che la Suprema Corte di cassazione espressamente prevedono il compito di sostituto di imposta per l'ufficiale giudiziario dirigente;

che appare grottesca la situazione attuale se si considera che solo i piccoli uffici applicano la ritenuta d'acconto, mentre i grandi UNEP presso le corti di appello non tassano le indennità di trasferta come quello di Roma, Milano, Torino, Napoli, Catania, eccetera;

che, a seguito di ciò, si è creata una forte disparità di trattamento tributario tra i dipendenti della stessa amministrazione, in violazione dei principi dettati dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

si chiede di sapere quali atti e provvedimenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze intendano assumere per eliminare definitivamente l'ingiusta disparità di trattamento tributario tra il personale degli UNEP del paese e se non sia il caso di richiamare ad una maggiore attenzione l'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia che, pur riconoscendo con le ispezioni triennali gli UNEP evasori, avrebbe omesso di segnalare le violazioni ai competenti uffici tributari, con l'aggravante di voler favorire quelle sedi UNEP nelle quali l'ufficiale giudiziario svolge anche la funzione ispettiva, non assicurando, pertanto, l'imparzialità dell'amministrazione.

(4-07112)

COVIELLO. – Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. – Considerata l'impossibilità per i comuni di Irsina, San Chirico Nuovo, Albano, Campomaggiore, Oppido Lucano e Tolve, facenti parte del bacino

30 NOVEMBRE 1995

di utenza Basilicata n. 10, di costituire consorzi per la gestione diretta degli impianti di erogazione del gas secondo le forme previste per le aziende speciali dalla legge n. 142 del 1990, in virtù della modesta dimensione delle strutture tecnico-amministrative comunali, della mancanza di tecnici e personale specializzato e della presenza di rischi per l'incolumità delle popolazioni;

ritenuta, d'altra parte, anacronistica e antieconomica la costituzione di piccoli enti sovracomunali in presenza di adeguate risposte alternative provenienti dal mercato;

affermata la garanzia verso gli enti finanziatori secondo cui gli impianti realizzati con il finanziamento pubblico restano al patrimonio inalienabile delle amministrazioni locali e non è in discussione il rapporto fra gli enti finanziatori e le singole amministrazioni locali;

ritenuta legittima e conveniente la scelta delle amministrazioni comunali di affidare, una volta ultimati i lavori ed effettuati i collaudi, la gestione ad una azienda specializzata in grado di assicurare un adeguato ritorno economico, adeguati estendimenti alle zone non servite dal primo impianto, un efficiente servizio regolato da tutte le norme tecniche in vigore;

assicurato che la soluzione proposta rispetta le opzioni previste dalla normativa in vigore, ovvero la gestione unitaria del bacino per consentire pari economicità a tutti i comuni ed il vincolo ventennale fra i comuni per garantire nel tempo, con i canoni di locazione, l'ammontare dei mutui contratti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un adeguamento della normativa CIPE che, cogliendo la possibilità di adottare le forme alternative previste dalla legge n. 142 del 1990 per l'associazionismo fra i comunì, favorisca la soluzione proposta e l'approvazione immediata degli atti trasmessi, onde avere la possibilità di attivare nel più breve tempo necessario la distribuzione del gas.

(4-07113)

COVIELLO. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. – Premesso che, a partire dal 1º novembre 1994, i consorzi ASI competenti per territorio sono stati incaricati della gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981;

considerato che ciò ha comportato la gestione dei servizi di manutenzione e conduzione delle aree e degli impianti indispensabili per garantire il funzionamento delle aziende insediate, nonché il pagamento delle prestazioni per i servizi resi attraverso la riscossione delle quote da parte dei beneficiari;

valutato che questa situazione ha aggravato il bilancio dei consorzi ASI poiché numerosi lotti delle aree industriali di proprietà dello Stato non sono stati occupati, mentre diverse industrie che avevano iniziato l'attività sono state costrette al fallimento, mettendo a rischio la prosecuzione dei servizi e conseguentemente l'agibilità delle poche industrie insediate;

valutato, inoltre, che nonostante l'aggravarsi della crisi economica e finanziaria industriale nel Mezzogiorno il Ministero ha di fatto

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

eliminato ogni forma di sostegno, in precedenza adottata a favore dei beneficiari;

reso evidente che l'ASI non sarà nelle condizioni di riscuotere, a copertura dei costi sostenuti e da sostenere, le quote dei beneficiari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno considerare la necessità di un periodo di avviamento e stabilizzazione di circa tre anni, a partire dal 1995, in relazione al trasferimento delle competenze di gestione all'ASI, durante i quali il costo della gestione dei servizi venga assunto dal Ministero ed in seguito gradualmente dalle stesse industrie beneficiarie.

Le aree industriali di proprietà dello Stato non sono tutte coperte (lotti non occupati da iniziative); inoltre molte industrie sono in difficoltà, altre hanno visto revocati i decreti, altre sono fallite.

(4-07114)

SERENA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che nel pomeriggio di venerdi 24 novembre 1995, verso le ore 16, una dipendente della «Pizzeria Da Franco», ubicata a Cornuda (Treviso) in via Sant'Anna, mentre si accingeva ad aprire l'esercizio veniva affrontata da un cittadino extracomunitario (prontamente identificato dai carabinieri della stazione di Crocetta del Montello) che avrebbe tentato di usarle violenza;

che all'accorrere del titolare, dopo un alterco, il predetto passava alle vie di fatto, aggredendo il titolare stesso e provocandogli gravi fratture che richiedevano il suo immediato ricovero in ospedale;

che il giorno seguente, come da notizie apprese dal comandante della stazione dei carabinieri di Cornuda, un analogo episodio di violenza si verificava nel comune di Maser;

che tali fatti, che stranamente non sono stati riportati dalla stampa, hanno suscitato vive e motivate apprensioni nella popolazione anche per un susseguirsi continuo di episodi del genere nella zona,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di ristabilire la legalità e la quiete pubblica in una provincia, come quella di Treviso, in cui ultimamente tali fatti sono purtroppo all'ordine del giorno.

(4-07115)

COSTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Premesso:

che il decreto-legge n. 445 del 27 ottobre 1995 dispone la proroga al 31 dicembre 1995 dello spandimento in deroga alla «legge Merli» delle acque di vegetazione;

che il provvedimento non soddisfa le aspettative delle organizzazioni professionali di categoria, delle associazioni dei produttori e delle cooperative di settore;

che la proroga rinvia a data da destinarsi la soluzione di numerosi problemi tra i quali:

a) i maggiori costi di produzione;

b) il progressivo aumento degli adempimenti burocratici connessi all'applicazione delle norme di legge;

Assemblea - Resoconto stenografico

30 Novembre 1995

c) gli sviluppi delle vicende giudiziarie in pieno svolgimento che coinvolgono gran parte degli oleifici cooperativi;

che l'atossicità delle acque è stata ampiamente dimostrata attraverso seri studi scientifici,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno adottare provvedimenti che riportino integralmente il testo unificato dell'articolato dei disegni di legge in materia di acque di vegetazione atteso il pieno svolgimento della campagna olivicola.

(4-07116)

BELLONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso che dall'AIPE (Associazione italiana viaggiatori pendolari) e dal Codacid (Comitato d'azione civica democratica) è stato lanciato un appello per il miglioramento dei collegamenti FS, Cotral e ATAC nel Lazio e per la revisione del sistema tariffario «Metrebus»;

considerato:

il costante degrado della mobilità, la scarsa sicurezza del servizio erogato, la conflittualità sindacale legata anche a opinabili scelte degli amministratori del comune di Roma, con pesanti disagi quotidiani per studenti e lavoratori pendolari;

che il contenzioso tra organizzazioni sindacali degli autoferrotramvieri e Governo è causa di tensioni con scioperi dei pubblici servizi di trasporto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, nell'interesse delle legittime aspirazioni dei cittadini-utenti e dei lavoratori autoferrotramvieri, porre in atto interventi risolutivi che garantiscano la mobilità o la ripresa di trattative nel tormentato settore, scongiurando l'aggravarsi della crisi del pubblico trasporto.

(4-07117)

SPERONI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Per sapere quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per la liberazione di padre Isaia Bellomi, posto agli arresti domiciliari, con accuse pretestuose, dal Governo del Ruanda.

(4-07118)

BELLONI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso: che in questi giorni è stato estradato in Italia dall'Argentina Erick Priebke, ex capitano delle SS, che si macchiò dell'eccidio delle Fosse Ardeatine;

che il noto giornalista Indro Montanelli, sul «Corriere della Sera» di sabato 25 novembre 1995, ha scritto: «Sul processo dell'ex capitano delle SS Priebke, che sta per andare in scena al Forte Boccea di Roma, abbiamo raccolto opinioni abbastanza perplesse ed evasive, se non addirittura imbarazzate. L'unica voce che si è levata chiara, alta e forte è stata quella di Tullia Zevi, presidente delle comunità ebraiche italiane.... Questo processo, ha detto in sostanza la signora Zevi, non può e non deve essere interpretato come una vendetta o un regolamento di conti archiviati ormai dalla storia. Esso può avere un senso solo come occa-

30 Novembre 1995

sione di ripensameno sulle perversioni a cui può condurre il fanatismo. Quello delle Fosse Ardeatine è un episodio da ricordare non soltanto perchè fra i più abbietti, ma anche perchè esemplifica come meglio non potrebbe proprio quelle perversioni che finiscono per render vittime anche i carnefici (questo la signora Zevi non lo ha esplicitamente detto, ma tutto mi fa pensare che lo abbia pensato)»;

che sempre Indro Montanelli prosegue dicendo: «... ma se da questo processo venisse fuori soltanto un ergastolo a un sopravvissuto ottantatreenne, che fu già assolto cinquant'anni or sono da un tribunale militare alleato perchè aveva agito in esecuzione di ordini cui non poteva sottrarsi se non uccidendosi o facendosi uccidere, sarebbe una gran delusione. Non soltanto per la signora Zevi. Ma per le stesse famiglie delle vittime le quali non possono accettare che un massacro come quello delle Ardeatine possa essere liquidato con due ergastoli (l'altro fu quello che venne comminato a Kappler). ... Una cosa tuttavia ci sembra giusto chiedere al tribunale di Forte Boccea: che sul banco degli imputati vengano chiamati anche i responsabili - se tuttavia ce ne sono in circolazione - dell'attentato in via Rasella che provocò l'orrenda rappresaglia delle Ardeatine. Non per processare anche loro: ci mancherebbe. Ma per risolvere, o almeno per impostare, due problemi che ci assillano da tempo. Il primo è se sia ancora moralmente accettabile una legge di guerra che, in caso di attentato, legittima la rappresaglia - e nella spaventosa misura di dieci a uno - su degli innocenti. Il secondo è se l'autore o gli autori dell'attentato abbiano il diritto di farne ricadere sugli innocenti il castigo»;

ritenuto:

di dover condividere le considerazioni del giornalista Indro Montanelli e di tutti coloro che abbiano il senso dell'orrore e della storia;

che il processo Priebke sarà l'ultima occasione storica data alla società italiana per far luce sui mandanti e gli esecutori dell'attentato di via Rasella, che ben sapevano quale sarebbe stata la reazione dei tedeschi e che pur tuttavia non esitarono a farlo e a sottrarsi alle loro responsabilità;

ricordato, come scrive ancora Montanelli, che «un oscuro carabiniere, per risparmiare la rappresaglia sulla pelle di una decina di ostaggi, si presentò ai tedeschi come colpevole di un attentato cui era del tutto estraneo: Salvo D'Acquisto»;

ritenu:o inoltre che è ineludibile esigenza e sete di verità l'accertare quanto precede,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano si costituirà o meno parte civile nel suddetto processo (ritenendo indispensabile che ciò sia fatto);

se, costituendosi parte civile, abbia intenzione di indirizzare, per quanto possa, lo svolgimento del processo in maniera tale da far luce su mandanti ed esecutori dell'attentato in via Rasella e sul loro comportamento all'indomani dello stesso e anche per stabilire, come scrive – ed è stato sopra trascritto – il giornalista Indro Montanelli, «se l'autore o gli autori dell'attentato avessero il diritto di farne ricadere sugli innocenti il castigo».

30 Novembre 1995

DIONISI, FALOMI, LAVAGNINI, FARDIN, MODOLO, ROSSI, BERTONI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che nelle elezioni amministrative svolte con la nuova legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, si sono evidenziati limiti e difficoltà diverse di applicazione della stessa normativa;

che in particolare la norma che obbliga all'affissione all'albo pretorio del programma amministrativo dei candidati sia alla carica di sindaco che di presidente della provincia ha dimostrato le maggiori difficoltà di applicazione;

che in molte province ed in molti comuni del nostro paese è potuto accadere che i programmi su cui i candidati e le forze politiche si impegnavano con il corpo elettorale, ancorchè presentati nei termini temporali e regolamentari, non sono stati affissi all'albo pretorio;

che per il motivo summenzionato si è verificato il caso in cui il TAR del Lazio ha annullato l'elezione del presidente della provincia di Rieti su ricorso di quattro elettori che hanno denunciato la mancata affissione dei programmi all'albo pretorio;

considerato:

che non ricade certo sulla responsabilità del candidato l'affissione o meno del programma all'albo pretorio, spettando ad esso unicamente la responsabilità di presentarlo nei termini previsti;

che l'annullamento delle elezioni per una questione di mera forma, atteso che tutta la campagna elettorale si è svolta sul programma presentato da ogni candidato e ampiamente noto agli elettori poichè riprodotto a stampa, pubblicizzato dai mass-media, eccetera, appare una inaccettabile forzatura che, a posteriori, e dopo mesi di vita dell'amministrazione, lede la libera espressione democratica della volontà elettorale dei cittadini, oltre a far precipitare nel caos e nell'incertezza la vita civile di una intera provincia del nostro paese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto nel caso specifico della provincia di Rieti e, più in generale, per tutti gli altri eventuali casi analoghi che potrebbero presentarsi.

(4-07120)

DE LUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle risorse agricole, alimentari e forestali. – Premesso:

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe avviato (stando ad informazioni giornalistiche) una istruttoria nei confronti dei consorzi di tutela del parmigiano-reggiano e del grana padano (dopo avere assunto analoga iniziativa nei confronti dei consorzi di tutela del prosciutto di Parma e del prosciutto San Daniele, che ha formato oggetto di interrogazione dello scrivente rimasta tuttora senza risposta);

che l'iniziativa sarebbe stata sollecitata (stando alle stesse fonti) dal Ministero dell'industria, all'esito di asserite rilevazioni dell'osservatorio dei prezzi (circa una «impennata» del 23 per cento, nel marzo 1995, del prezzo al consumo del parmigiano-reggiano) e nella considerazione che, sulla base del programma produttivo varato dal consorzio di tutela,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

la produzione del parmigiano-reggiano sarebbe stata ridotta (del 15 per cento) nel periodo 1990-1994;

che oggetto dell'istruttoria sarebbero il protocollo d'intesa tra i due consorzi di tutela (del parmigiano-reggiano, appunto, e del grana padano), da un lato, ed i programmi di autodisciplina produttiva dei consorzi medesimi, dall'altro;

che, tuttavia, il protocollo d'intesa risulta firmato (nel marzo 1994) alla presenza del Ministro pro tempore delle risorse agricole;

che, peraltro, i programmi di autodisciplina produttiva sono previsti (da un decreto ministeriale del 1981) per orientare la produzione sulla base della ricerca di mercato (senza vincolare, tuttavia, i produttori, che non di rado disattendono quei programmi);

che, ferma restando la insindacabile autonomia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, c'è da domandarsi, tuttavia, se e quali garanzie discendano (per i consorzi di tutela, per i produttori e per i consumatori) dal fatto che gli atti investiti dall'istruttoria risultano, per così dire, accreditati dal Governo (attraverso la «mediazione» ministeriale per la stipulazione del protocollo d'intesa tra i consorzi di tutela, e, rispettivamente, mediante il decreto ministeriale concernente i programmi produttivi);

che c'è da domandarsi, altresì, se e come possano risultare «restrittivi della concorrenza» degli atti (quali il protocollo d'intesa, appunto, ed i programmi produttivi) che hanno la «causa giuridica» propria dei consorzi (di regolare la concorrenza tra i consorziati, appunto) e quella specifica dei consorzi di tutela (di «valorizzazione e tutela dei prodotti tipici»);

che l'esito positivo dell'istruttoria, che i consorzi interessati auspicano (non senza fondamento), non può far dimenticare il danno che ne può derivare per l'immagine dei prodotti;

che la cosa preoccupa vieppiù ove si consideri che l'istruttoria sarebbe stata sollecitata dallo stesso Governo (e, segnatamente, dal Ministro dell'industria),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la verità dei fatti denunciati;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative intenda conseguentemente prendere, ferma restando l'autonomia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(4-07121)

BOSCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro. - Premesso:

che il 14 gennaio 1996 scadrà il mandato dei membri del comitato di gestione del FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia) di Trieste, di cui alle leggi n. 908 del 1955 e n. 444 del 1994:

che il Ministro competente sarà chiamato a firmare il decreto per la nomina dei componenti del comitato di cui trattasi;

che i componenti possono essere scelti a discrezione del Ministro senza preclusioni di sorta;

30 NOVEMBRE 1995

che per una interpretazione autarchica della legge gli uffici del Ministero indicano alla firma i propri funzionari quali componenti del suddetto Fondo:

che la nomina di funzionari in servizio presso i Ministeri comporta maggiori oneri per l'amministrazione pubblica considerando la distrazione dei funzionari ministeriali dai loro compiti, i costi di trasporto, le indennità di trasferta, i soggiorni, i gettoni di presenza, i compensi, eccetera;

che il Ministro ha la facoltà di incaricare soggetti residenti nell'area interessata dal FRIE con la nomina di persone che conoscono le realtà, i rischi e le opportunità di intervento sul territorio;

che la nomina di esponenti individuati sul territorio si tradurrebbe in un vantaggio di maggiore economia oltre al fatto di potersi avvalere della collaborazione di soggetti che sono sempre presenti nella realtà economica interessata e dispongono di un'ampia conoscenza delle realtà produttive della regione,

l'interrogante chiede di sapere:

sulla base di quali criteri vengano indicati e nominati, in detto comitato di gestione, i funzionari dei Ministeri del tesoro, del bilancio, dei lavori pubblici, dell'industria e dei trasporti;

se non si ritenga opportuno designare, al posto di funzionari del Ministero, persone qualificate residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

(4-07122)

MANIERI. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che i medici laureati nella prima e seconda sessione di laurea prevista al termine di ciascun anno accademico risultano penalizzati in relazione all'accesso alle scuole di specializzazione rispetto a coloro che sostengono la tesi di laurea durante la sessione invernale di febbraiomarzo;

che ciò è dovuto ad un mancato coordinamento dei tempi previsti per lo svolgimento del tirocinio, del conseguimento dell'abilitazione e dell'accesso alle scuole di specializzazione;

che tale questione è stata a lungo dibattuta in Commissione ed in Aula al Senato in occasione della conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588;

che nell'occasione, per i risvolti controversi che tale norma comportava, il Senato decise la soppressione del comma 3 dell'articolo 10 riguardante l'accesso alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94 anche per coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione entro il primo semestre del corso di specializzazione;

che nello stesso tempo il Senato impegnò il Governo a porre mano ad una più idonea e armonica calendarizzazione che risolvesse la questione non solo per il 1993-94 ma anche per il futuro,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per risolvere nel modo più equo la materia.

(4-07123)

ANGELONI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere se risponda al vero che nei programmi di assunzione di perso-

30 Novembre 1995

nale straordinario all'Ente poste con contratto di formazione lavoro, al fine di migliorare l'efficienza del servizio, sia stata esclusa la regione Marche.

(4-07124)

DE CORATO. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità», all'articolo 5 detta norme modificative del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in tema di «problemi sanitari in materia di produzioni ed immissioni sul mercato di carni fresche», che ha attuato le direttive nn. 91/497/CEE e 91/498/CEE;

che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 448 del 1995, sostituendo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1994, stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto n. 3298 del 1928 e della legge n. 283 del 1962 (per l'esercizio delle attività di macellazione delle carni), che nel caso ordinario cesserebbero di avere efficacia il prossimo 31 dicembre 1995, cessano invece di avere efficacia, limitatamente ai macelli pubblici, il 30 giugno 1997; ciò per consentire a strutture pubbliche destinate alla chiusura per mancanza dei requisiti igienico-sanitari di attrezzarsi perchè le zone in cui operano non rimangano sprovviste di stabilimenti:

che la regola di cui sopra vale fatto salvo il contenuto degli articoli 5, 6 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1994, con la conseguenza che i macelli pubblici che, ai sensi dell'articolo 14, abbiano ottenuto di poter operare in deroga temporanea e limitata alle norme dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1994 dovrebbero cessare l'attività il 31 dicembre 1995,

si chiede di sapere:

se non leda principi di equità il fatto paradossale che alcune strutture pubbliche di macellazione – le quali per poter ottenere di operare in deroga temporanea e limitata a particolari norme del decreto legislativo n. 286 del 1994 hanno dovuto dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti igienico-sanitari – debbano cessare l'attività il 31 dicembre 1995, mentre tutti i macelli pubblici che non hanno ottenuto alcuna deroga, proprio per il mancato possesso dei requisiti minimi, potranno proseguire le attività fino alla data del 30 giugno 1997;

se tale situazione non possa creare condizioni di disagio agli allevatori, agli operatori commerciali ed agli stessi consumatori finali;

se, ciò considerato, non si ritenga opportuno sollecitare una revisione della disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 1995. (4-07125)

DE MARTINO Guido. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che da tempo sono in corso iniziative di molteplici soggetti sociali, politici ed economici tendenti a migliorare l'attuale offerta dei servizi pubblici di trasporto in una area nevralgica del territorio a nord di Napoli compreso nei comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Casavatore,

30 Novembre 1995

che risulta non solo degradata, ma pressochè priva di efficienti vie e mezzi di trasporto pubblico;

che tale situazione è divenuta pressochè intollerabile generando una condizione di caos e di paralisi e inauditi disagi ai cittadini;

che da essa si può uscire solo con un programma di forte innovazione,

si chiede di sapere se non si ritenga di attivare una iniziativa tendente, tra l'altro, a stimolare e coordinare la convocazione di una conferenza di servizi al fine di istituire un servizio integrato tra le Ferrovie dello Stato e l'ACTP, con la partecipazione degli enti locali, della provincia e della regione interessati.

(4-07126)

ORLANDO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che con lo slogan «Salari bassi, ma posto di lavoro vicino a casa» circa 200 giovani hanno costituito nella Valle Peligna una associazione denominata «Nuove opportunità di sviluppo», dichiarando disponibilità al salario ridotto «perchè le aziende tornino ad investire»;

che questo fenomeno, duramente contestato dalle organizzazioni sindacali, si colloca in un contesto «a rischio» dal punto di vista occupazionale, a fronte di un processo di deindustrializzazione in atto da anni, processo sul quale non si sono verificati interventi significativi;

che le «cabine di regia» nazionale e regionale non sono operative e, pertanto, non ancora in grado di finalizzare interventi sul territorio;

che il fatto va inteso come «spia» di uno stato di collasso in un più generale ambito di discussione sulla possibilità di ripristino delle gabbie salariali;

che i percorsi istituzionali di segnalazione e di intervento delle aree di crisi non appaiono funzionali;

che non sono sufficienti le risorse a disposizione della regione per agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno convocare immediatamente un tavolo per la definizione di un accordo di programma tra comuni, provincia, regione e Stato per una celere canalizzazione dei flussi finanziari necessari per determinare un'indilazionabile inversione di tendenza nel settore in questione.

(4-07127)

DEMASI, COZZOLINO, NAPOLI. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Premesso:

che, conseguentemente al sisma del 1980, nelle aree del cratere salernitano erano previste 64 aziende che avrebbero dovuto occupare circa 3.300 lavoratori;

che delle predette aziende 35 sono in produzione, 12 hanno avuto la revoca delle assegnazioni, 7 non sono mai partite, 3 sono fallite, 3 sono ancora in costruzione;

che, di conseguenza, la forza lavoro prevista si è ridotta a circa 1.300 unità di cui circa 400 attualmente in cassa integrazione guadagni;

che è vigente la legge n. 493 del 1993 la quale stanzia per l'area terremotata salernitana 430 miliardi di lire per il completamento di infrastrutture ed altrettanti per ricostruzione immobiliare;

Assemblea - Resoconto stenografico

30 Novembre 1995

che il completamento dell'iter previsto dalla legge passa attraverso un decreto attuativo che non risulta ancora firmato dal Ministro;

che questo ritardo impedisce a circa 60 aziende medio-piccole, anche locali, di vedere accolta la domanda di lotti già assegnati ad imprese che non hanno attuato i loro programmi;

che gli imprenditori richiedenti, in possesso di giusti requisiti, procederebbero alle installazioni senza il ricorso delle provvidenze di cui alla legge n. 219 del 1981 in quanto troverebbero la loro convenienza nell'insediamento in area fortemente infrastrutturata;

che tali insediamenti consentirebbero il riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e l'assunzione di nuova manodopera con riparazione, almeno parziale, delle troppe attese deluse;

che si consentirebbe, inoltre, la ripresa del volano produttivo in una provincia fortemente depressa e vittima, per il passato, delle scorribande speculative di pseudo-imprenditori allettati solamente dai finanziamenti previsti dalle leggi speciali,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda provvedere tempestivamente alla decretazione prevista dalla legge n. 493 del 1993, onde consentire l'insediamento dei nuovi opifici e l'entrata a regime in concomitanza con il completamento della strada di Fondo Valle Calore che renderà l'area de quo baricentrica rispetto al quadrilatero FIAT del Mezzogiorno e sede naturale dell'indotto di cui esso necessita.

(4-07128)

VALLETTA. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità», all'articolo 5 detta norme modificative del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in tema di «problemi sanitari in materia di produzioni ed immissione sul mercato di carni fresche», che ha attuato le direttive nn. 91/497/CEE e 91/498/CEE:

che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 448 del 1995, sostituendo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1994, stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto n. 3298 del 1928 e della legge n. 283 del 1962 (per l'esercizio delle attività di macellazione delle carni), che nel caso ordinario cesserebbero di avere efficacia il prossimo 31 dicembre 1995, cessano invece di avere efficacia, limitatamente ai macelli pubblici, il 30 giugno 1997; ciò per consentire a strutture pubbliche destinate alla chiusura per mancanza dei requisiti igienico-sanitari di attrezzarsi perchè le zone in cui operano non rimangano sprovviste di stabilimenti:

che la regola di cui al punto 2 vale fatto salvo il contenuto degli articoli 5, 6 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1994, con la conseguenza che i macelli pubblici che, ai sensi dell'articolo 14, abbiano ottenuto di poter operare in deroga temporanea e limitata alle norme dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1994 dovrebbero cessare l'attività il 31 dicembre 1995.

30 Novembre 1995

si chiede di sapere:

se non leda principi di equità il fatto paradossale che alcune strutture pubbliche di macellazione – le quali per poter ottenere di operare in deroga temporanea e limitata a particolari norme del decreto legislativo n. 286 del 1994 hanno dovuto dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti igienico-sanitari – debbano cessare l'attività il 31 dicembre 1995, mentre tutti i macelli pubblici che non hanno ottenuto alcuna deroga, proprio per il mancato possesso almeno dei requisiti minimi, potranno proseguire le attività fino alla data del 30 giugno 1997; per le stesse ragioni la situazione è identica anche per i macelli privati che possono restare aperti e operare fino al 31 ottobre 1996;

se tale situazione non possa creare condizioni di disagio agli allevatori, agli operatori commerciali ed agli stessi consumatori finali;

se, ciò considerato, non si ritenga opportuno sollecitare una revisione della disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 1995. (4-07129)

MANFROI. – Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente. – Premesso:

che l'ANAS ha espresso l'intenzione di emettere un'ordinanza di chiusura della strada statale n. 203 nel tratto Listolade-Cencenighe e di deviare il traffico sulla sottostante strada comunale «allo scopo di affrancare l'utenza da pericoli che nella statale di monte sono certamente ben più presenti di quanto lo siano nella sottostante strada comunale»;

che l'interrogante, in qualità di sindaco del comune di Cencenighe Agordino (Belluno), comproprietario della strada comunale, si è dichiarato disposto a mettere detta strada a disposizione dell'ANAS a condizione che la stessa si assuma, oltre che la manutenzione, anche i rischi derivanti da eventuali cadute di sassi o da altri eventi naturali;

che al contrario l'ANAS rifiuta l'assunzione di dette responsabilità che di conseguenza verrebbero surrettiziamente trasferite ai sindaci, che non sono nè tenuti nè abilitati ad assumerle;

che, stando così le cose, l'interrogante non intende consentire il trasferimento del traffico dalla strada statale alla comunale e che pertanto, qualora l'ANAS non receda dal suo atteggiamento, l'intera vallata agordina rimarrebbe interdetta al traffico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente presso gli organi dirigenti dell'ANAS al fine di indurli ad assumere le responsabilità connesse ai propri doveri istituzionali e che comunque non rientrano fra quelle richieste agli amministratori comunali.

(4-07130)

GRIPPALDI. – Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che continua a rimanere insufficiente l'organico dei magistrati nei tribunali e sino a questo momento non si intravede nessuna speranza di modificare questo status, nonostante i continui solleciti

30 NOVEMBRE 1995

che arrivano al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura da ogni parte dell'Italia;

che il silenzio adottato dalle autorità competenti interessate rappresenta un vero e proprio atto di accusa nei confronti di chi è designato e retribuito per fare tutto il possibile per migliorare o perlomeno per «normalizzare» lo *status* vergognoso in cui versano i tribunali;

che da ciò, si evince un ulteriore peggioramento nel campo dell'attività dei tribunali, intasato da un numero infinito di pendenze penali e civili, nonostante gli ultimi rinnovi in materia di organici giudiziari, al fine di garantire una maggiore velocità e un migliore garantismo del diritto alla giustizia di ogni singolo cittadino ed essere umano:

che i tribunali della Sicilia, isola un tempo decantata nei poemi e che oggi, invece, riecheggia per la «sua mafia», ancor più necessiterebbero di organici completi in grado di far fronte agli innumerevoli, e non di scarsa gravità, processi penali;

che invece, per contro a quanto sopra, il processo di mafia che si sta celebrando da circa un mese va a rilento perchè mancano i magistrati, perchè il collegio giudicante non si può trasferire a Roma per interrogare i pentiti di mafia, perchè si è in attesa che arrivi qualche giudice che possa svolgere l'attività:

che si vocifera che alla fine del mese dovrebbe arrivare in città la dottoressa Cerconi, che sta svolgendo il corso di uditore al tribunale di Genova e che dovrebbe, quindi, essere il quarto magistrato del tribunale, che potrebbe andare a svolgere il ruolo di giudice per le indagini preliminari, che in questo momento viene svolto da altri, mentre sembra che il presidente del tribunale si metterà in contatto con il presunto altro magistrato assegnato al tribunale cittadino dal Consiglio superiore della magistratura, ma che potrebbe rinunziarvi visto che lo stesso ha vinto il concorso di notaio, e via di seguito;

che nonostante questi «presunti arrivati o attesi» (si spera non invano), l'organico dei magistrati continuerà ad essere insufficiente al fine di una normale attività considerati anche i processi civili, che da tre anni a questa parte vengono ufficialmente e «paradossalmente» (rispetto ai tempi regolarmente sanciti da norme e leggi in vigore) trascurati;

che oggi, in Italia ci si ingegna ad aggiornare i codici di procedura penale e civile, dando prova di piena consapevolezza dei limiti esistenti all'interno dell'intero sistema della giustizia, senza che, però, tutto ciò venga tradotto nella realtà del «quotidiano» (oramai inflazionato dai debiti delle secolari cause pendenti) dei tribunali;

che si è giunti ad una situazione di completo stallo, in cui il continuare a legiferare ha quasi del ridicolo, considerata la dimostrata impossibilità di far rispettare dei criteri di giustizia definiti in seno a delle leggi inapplicabili;

che alla luce di quanto sopra riportato diviene ancor più inconcepibile la lentezza dell'intero *iter* di svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario e la restrizione delle assunzioni dando per assunto che sarebbe ancora più assurdo poter opporre a tale proposito ragioni d'ordine di severità o di carenza di concorrenti preparati, perchè in tal caso sarebbe opportuno ricordare alle autorità competenti che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

il miglior atteggiamento didattico di chi insegna resta pur sempre quello di «dare l'esempio»,

l'interrogante chiede di conoscere se e in quanto tempo le autorità in indirizzo intendano colmare tutte quelle lacune ormai croniche all'interno dell'attività giudiziaria con interventi mirati che investano contemporaneamente e velocemente più aree sia di tipo strutturale-logistico che di tipo funzionale.

(4-07131)

SPECCHIA. - Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Premesso:

che il 1º giugno 1981 il consiglio comunale di Brindisi approvò una variante allo strumento urbanistico generale per la individuazione di un'area tra via Perrino e via Spalato come nuova sede per la questura di Brindisi:

che il 14 novembre 1985 prefettura, comune di Brindisi, questura e camera di commercio confermarono tale scelta;

che alla fine del 1987 iniziarono i lavori per la costruzione dell'immobile il cui costo previsto di 10 miliardi è lievitato poi a 19 miliardi:

che già in quegli anni da più parti vennero sollevate critiche per l'infelice scelta visto che l'area interessata mancava di viabilità e di opere di urbanizzazione e vi era invece la presenza del canale Patri e di un passaggio a livello;

che, oltretutto, quell'area più opportunamente doveva essere utilizzata al servizio delle attività portuali;

che lo scrivente con due interrogazioni rispettivamente dell'11 novembre 1993 e del 4 agosto 1994 sollevò il problema della nuova sede della questura di Brindisi e per quanto riguarda gli interventi da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e per quelli di competenza del comune;

che il Ministro dell'interno pro tempore onorevole Maroni, rispondendo all'interrogazione del 4 agosto 1994, assicurò che l'amministrazione comunale si era «impegnata a realizzare le opere di competenza nell'area circostante anche per quanto riguarda la viabilità»;

che invece si è dovuta constatare l'assoluta inerzia dell'ente Ferrovie dello Stato e del comune;

che il questore, dottor Francesco Forleo, nelle scorse settimane, visto che i lavori erano stati ormai completati e che la nuova, moderna e grande sede della questura rischiava di rimanere inutilizzata e di essere abbandonata al degrado, ha deciso di effettuare il trasferimento dalla vecchia alla nuova sede della questura;

che, purtroppo, quanto negli anni scorsi si era paventato si è puntualmente verificato anche a causa della mancanza di interventi da parte degli enti preposti;

che la situazione attuale è la seguente:

- a) la strada che porta alla questura è stata inibita ai veicoli dei cittadini:
- b) a causa della mancanza di canali di deflusso delle acque e della rete di fogna bianca nei giorni scorsì via Perino è diventata un lago con l'acqua che superava i marciapiedi;

30 Novembre 1995

- c) il comune soltanto nei giorni scorsi ha dato inizio ai lavori per la pubblica illuminazione;
 - d) non vi sono parcheggi;
- e) la strada che porta alla questura è interessata dall'afflusso dei TIR destinati all'imbarco per la Grecia con conseguente intasamento del traffico:
- f) si è constatata la presenza di topi negli uffici; sono carenti i collegamenti pubblici con il resto della città;
- h) per la copertura del canale Patri e per la realizzazione di un rondò sono previsti tre anni di tempo;
- i) si è determinata una frattura tra la questura e i cittadini che incontrano mille difficoltà per raggiungere gli uffici della polizia;
- l) anche il servizio di pronto intervento per la situazione della viabilità e per la difficoltà di accesso viene reso più difficile,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere anche presso l'ente Ferrovie dello Stato e il comune per mettere la questura di Brindisi nelle condizioni di assolvere ad un delicato ed importante servizio in una città e in una provincia purtroppo interessate dalla presenza della criminalità organizzata;

se il Ministro dell'interno non intenda provvedere all'aumento degli organici alla questura di Brindisi e al commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni e per dotare la polizia della provincia di Brindisi di moderni mezzi.

(4-07132)

FIEROTTI. -- Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Premesso:

che in Sicilia si sono verificati nel periodo ottobre 1994 - luglio 1995 eventi calamitosi di prolungata siccità che hanno prodotto notevoli danni all'agricoltura:

che conseguentemente gli ispettorati agrari della Sicilia hanno effettuato gli accertamenti di legge dai quali è emerso che esistono i presupposti per richiedere gli interventi in base alla legge n. 185 del 1992 a favore delle aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori comunali delimitati:

che la regione siciliana ha richiesto al Ministero di emettere il consequenziale decreto di declaratoria per consentire di mettere in moto i provvedimenti di soccorso per le aziende danneggiate dall'evento calamitoso e che si trovano in grave stato di disagio anche per la difficoltà di ricorrere al credito agrario;

che il Miristero con atteggiamento dilatorio e sicuramente insensibile riguardo alle attese del mondo agricolo ha rinviato ogni decisione col pretesto di ulteriori chiarimenti da parte degli organi periferici della regione siciliana,

si chiede di sapere se il Ministro, superando ogni incertezza, intenda procedere con immediatezza all'emissione del decreto di declaratoria per il riconoscimento dell'evento calamitoso della siccità dell'ottobre 1994-luglio 1995 senza il quale gli agricoltori della Sicilia verrebbero ingiustificatamente penalizzati. Il mancato intervento ministeriale, tra l'altro, innescherebbe un grave processo destabilizzante per la precaria

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

situazione dell'agricoltura siciliana ed aggraverebbe la situazione debitoria delle aziende alle quali di fatto viene precluso l'accesso al credito agrario.

(4-07133)

CAVITELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro. - Premesso:

che alcuni operatori commerciali hanno chiesto contributi nell'ambito della legge n. 517 del 1975;

che tali contributi sono stati concessi e tale concessione è stata comunicata anche al Mediocredito;

che l'erogazione di tali contributi è stata biennalmente posticipata tino al 7 febbraio 1995;

che in attesa dei contributi gli operatori in questione hanno contratto finanziamenti con banche;

che gli istituti creditori stanno richiedendo la restituzione del finanziamento concesso;

che risulta che i contributi siano in fase di liquidazione in ordine cronologico di concessione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare comunicazione ufficiale alle banche interessate della prossima liquidazione del contributo al fine di evitare il proseguire delle procedure di recupero del credito a carico di quegli operatori che godono di mutui in corso.

(4-07134)

WILDE, BOSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. – Premesso:

che il presidente del CONI, dottor Pescante, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del senatore Speroni all'articolo 8-quater del disegno di legge n. 1600, relativo alla libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo, ha affermato che farà comunque decadere alla Camera quanto approvato con larga maggioranza al Senato;

che al capitolo IV del trattato dell'Unione europea l'articolo 4002 recepisce le norme principali sulla politica di concorrenza, che influiscono sullo sport, ed in particolare l'articolo 4009 riguarda il gioco del calcio che viene considerato attività economica come previsto dall'articolo 85 del Trattato di Roma, per cui le federazioni nazionali di calcio sono associazioni di imprese e vale quindi la politica di concorrenza; l'emendamento sopracitato recepisce giustamente tali direttive;

che la libertà di circolazione delle persone nell'ambito del territorio dell'Unione europea al fine di svolgere attività lavorative di tipo subordinato od autonomo costituisce sicuramente uno degli aspetti essenziali del processo di integrazione europea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il presidente del CONI dottor Pescante abbia anche poteri di natura politica, atti a condizionare la volontà del Parlamento o parte di esso, visto che afferma di voler condizionare, neutralizzare o bloccare la norma richiamata:

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 Novembre 1995

in relazione a quanto affermato dal dottor Pescante, quali siano le norme e le serie motivazioni tecniche che non permetterebbero ad una impresa del settore del gioco del calcio di assumere cittadini comunitari;

se corrisponda a verità che il dottor Cardia, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, già revisore dei conti del CONI, ha promesso il suo pieno appoggio al presidente del CONI come ampiamente riferito dalla stampa;

se il CONI e le federazioni sportive abbiano recepito e quindi dato attuazione alla direttiva CEE n. 92/51 che scadeva il 18 giugno 1994 e in caso contrario quali siano le motivazioni.

(4-07135)

DUJANY, MATTEJA, TAPPARO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che la nuova convenzione fra il Ministero della difesa e le Ferrovie dello Stato per l'impiego di personale militare in attività ferroviarie, firmata il 21 ottobre 1994, prevede la restituzione della tratta Chivasso-Aosta all'esercizio del personale ferroviario al termine dei lavori degli impianti di controllo centralizzato del traffico;

che gli articoli 4 e 6 della convenzione dispongono che in attesa della prevista modernizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato spa (due anni dall'atto dell'approvazione di detta convenzione) le Ferrovie dello Stato e l'AM porranno in essere i necessari provvedimenti atti a consentire il trasferimento entro i termini di validità della presente convenzione delle attività dell'esercizio ferroviario del Genio ferrovieri sulle linee Ferrara-Ravenna e altre,

si chiede di sapere quali siano i termini delle operazioni di modernizzazione della tratta Chivasso-Aosta, la data di appalto dei lavori, il tipo di lavori, l'importo, i tempi sia di realizzazione dei lavori che di concretizzazione dei provvedimenti atti a consentire il trasferimento del personale militare.

(4-07136)

WILDE. - Ai Ministri della difesa e dell'interno. - Premesso:

che, in relazione alle servitù militari che gravano sui terreni agrari ubicati nelle aree limitrofe agli aeroporti militari ed alle installazioni missilistiche a difesa degli stessi, sono concessi contributi agli agricoltori proprietari di tali terreni;

che i comuni su cui gravano tali servitù sono informati degli importi e dei nominativi delle persone che usufruiscono di indennizzi, ma spesso è difficile avere notizie in merito,

l'interrogante chiede di sapere:

se tal: indennizzi siano previsti anche per i rumori causati dai voli radenti come già avverrebbe nella Comunità europea e in caso contrario quali siano le motivazioni;

a quanto ammontino gli importi relativi alle servitù concernenti i terreni adiacenti all'aeroporto militare di Ghedi (Brescia) e se per l'aeroporto di Montichiari (Brescia), attualmente non utilizzato, tali servitù continuino ad essere erogate;

quali siano i nominativi ed i relativi importi erogati ai proprietari per i suindicati terreni.

(4-07137)

30 Novembre 1995

ZANOLETTI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. – Premesso che sul foglio annunzi legali della provincia di Cuneo n. 74 del 15 settembre 1995 è stato pubblicato, da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, ufficio di Cuneo, l'avviso di presentazione di una domanda di concessione per derivazione d'acqua dal fiume Tanaro:

considerato che titolare della predetta domanda datata 14 giugno 1995 è una non ben identificata società elettrica Centro Nord srl;

visto che la località in cui è prevista la derivazione dell'acqua dal Tanaro è Trappa di Garessio e lo scopo della derivazione è di produrre energia elettrica e che la centrale in cui si sfrutta il salto idraulico di 600 metri circa è ubicata in comune di Zuccarello (Savona);

evidenziato che la derivazione, di ben 170 milioni di metri cubi annui, qualora assentita, pregiudicherebbe in modo irreversibile le varie utenze dislocate lungo l'asta del Tanaro a valle della captazione e che la diversione idrica dal versante naturale a quello ligure comprometterebbe il delicato equilibrio domanda-offerta, posto a base delle valutazioni del piano delle acque, sia provinciale che regionale, andando addirittura ad interferire sulla definizione degli ambiti territoriali previsti dalla legge n. 36 del 1994;

tenuto conto che è vero che la legge n. 10 del 1991, al comma 4 dell'articolo 1, considera di pubblico interesse e di pubblica utilità la captazione delle fonti rinnovabili di energia, fra le quali va sicuramente annoverata quella idroelettrica, ma la attuazione del piano energetico nazionale deve comunque conformarsi al riconoscimento di preesistenti diritti ed alla programmazione degli enti locali in materia di risorse idriche.

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare affinchè non venga consentita questa rivoluzione geofisica che coinvolgerebbe tutto il Piemonte.

(4-07138)

THALER AUSSERHOFER. - Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Premesso:

che l'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, dispone che alle spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono contribuire anche le imprese che esercitano le industrie per le quali la stazione è preordinata;

che per prassi costante, sostenuta peraltro in via interpretativa dalle stesse stazioni sperimentali, sono considerate imprese che esercitano le industrie anche le imprese artigiane;

che generalmente dei risultati delle ricerche, delle analisi, degli studi condotti dalle stazioni sperimentali si avvalgono solo le grandi imprese industriali che posseggono i mezzi finanziari e le strutture necessarie;

che i risultati prodotti da tali stazioni sperimentali non sono affatto utilizzati dalle piccole imprese artigiane, Assemblea - Resoconto stenografico

30 Novembre 1995

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra premesso, e nel quadro degli interventi a sostegno di queste modeste realtà imprenditoriali, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollevarle dall'obbligo di contribuire al mantenimento di attività dei cui risultati non sono in condizione di giovarsi fornendo, al contempo, una interpretazione autentica ed ufficiale del disposto legislativo al riguardo.

(4-07139)

PIETRA LENZI, CASADEI MONTI, CORVINO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che il cittadino marocchino Benyamina Abdellatif, nato in Marocco il 10 ottobre 1963, dopo essere stato colpito da decreto di espulsione e vistosi negare l'autorizzazione al rientro nel territorio dello Stato con ordinanza del TAR del Lazio-Roma, sezione 1-ter, n. 1185 del 1994, ha presentato appello al Consiglio di Stato contro tale ordinanza;

che l'appello suindicato è stato accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 10/95 del 10 gennaio 1995 che per l'effetto sospende il provvedimento originariamente impugnato;

che il detto Benyamina Abdellatif aveva contratto matrimonio con la cittadina Odetta Benatti, nata il 3 novembre 1952 a Bondeno (Ferrara) e residente a Bologna, in data 24 dicembre 1992 in Rabat, Marocco, dove la coppia si era recata proprio per ottemperare al decreto di espulsione e poter regolarmente presentare istanza di autorizzazione al rientro in Italia;

che il signor Benyamina aveva precedentemente scontato una condanna di un anno e quattro mesi di detenzione per violazione della legge sugli stupefacenti (per reati commessi durante un periodo in cui il signor Benyamina aveva contratto lo stato di tossicodipendenza da cui si era successivamente ripreso praticamente con le sue sole forze) e dunque ha saldato i suoi debiti con la giustizia italiana;

che il Ministro dell'interno, con lettera del 15 maggio 1995 (n. 559/443/103620/j6/87/I Div.), ha rigettato nuovamente l'istanza di autorizzazione a rientrare in Italia prodotta dal signor Benyamina successivamente alla sentenza favorevole del Consiglio di Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti come sopra rappresentanti corrispondano a verità;

per quale motivo il Ministro dell'interno abbia rigettato l'istanza;

se simile comportamento non configuri la violazione dei diritti di uno straniero che, pur avendo contravvenuto a legge dello Stato, ha pagato il suo debito ed è riuscito a liberarsi dalla condizione di tossicodipendenza contratta in Italia.

(4-07140)

NAPOLI, DEMASI, COZZOLINO, PALOMBI. - Al Presidene del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che risulta agli interroganti che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è in procinto di nominare direttore generale degli affari generali e del personale presso il Ministero medesimo il signor Paolo Francalancia, ex dirigente Telecom, da pochi mesi in pensione con un trattamento di quiescenza di circa 13 milioni mensili;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1995

che tale nomina dovrebbe avvenire con contratto di diritto privato al fine di consentire l'erogazione di una retribuzione annua netta di circa 150 milioni, di gran lunga superiore a quella goduta dai «normali» dirigenti generali;

che risulta agli interroganti che, pur in assenza di tale contratto o di qualsivoglia provvedimento formale, il suddetto Francalancia si è altresì insediato presso il Ministero del lavoro ove già esercita quindi, in concreto, le funzioni di direttore generale,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere affinche cessi l'abnorme situazione di una persona che senza alcuna investitura svolge funzioni pubbliche, talchè potrebbe, tale fatto, configurarsi di rilevanza addirittura penale quale esercizio abusivo di pubbliche funzioni;

se si intenda impedire la nomina, ai vertici di una pubblica amministrazione, di persone che, oltre all'inesperienza nello specifico settore, godono già di benefici pensionistici così rilevanti.

(4-07141)

CAMPUS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che la regione Sardegna, in attuazione della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 («Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione»), ha bandito – a cura dell'assessorato alla programmazione, bilancio e assetto del territorio (decreto 15 settembre 1992, n. 417/Progr.) – un concorso per 200 borse di studio «allo scopo di favorire la frequenza, nel 1992-1993, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari istituiti in Italia o all'estero e finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione»;

che la fruizione della borsa di studio «è incompatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, nonchè con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa retribuita»;

che il Ministero della pubblica istruzione, con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, «Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti d'istruzione secondaria ed artistica», al punto 17 della lettera C dell'articolo 9, «Valutazione dei titoli di servizio», stabilisce in modo inequivocabile che «è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per i giovani laureati ovvero di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge...»;

rilevato che i provveditorati agli studi delle province della Sardegna non riconoscono le borse di studio regionali come «conferite a norma di legge», nella valutazione dei titoli di servizio prodotti dai docenti sardi, disattendendo palesemente quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale e disconoscendo, quindi, l'efficacia della normativa regionale;

considerato che sono in fase di definizione le graduatorie per il conferimento al personale docente delle supplenze e che, a brevissima scadenza, saranno rese «definitive»; i docenti della Sardegna si vedrebbero privati, arbitrariamente, del riconoscimento di titoli di servizio, in palese violazione di diritto e con grave pregiudizio per il godimento in tali graduatorie, e sarebbero quindi costretti a ricorrere per via giudiziaria avverso le decisioni dei provveditorati agli studi, con pesanti oneri relativi,

Assemblea - Resoconto stenografico

30 NOVEMBRE 1995

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda intraprendere affinchè le normative regionali in merito vengano attese, al fine di evitare la grave discriminazione che ne deriverebbe per i docenti sardi interessati.

(4-07142)

ZACCAGNA. – Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e dell'ambiente. – Premesso:

che da notizie apparse recentemente sui giornali riemerge la polemica sul caso della costruzione del nuovo tribunale di Padova e le connessioni che questo presenta con la costruzione di altri tribunali - come ad esempio quello di Brescia -, di aule bunker e di carceri;

che risulta, infatti, dalle fatture presentate dai vari fornitori al consorzio «La Pace», concessionario per la costruzione del palazzo di giustizia, che impianti elettrici, ascensori, pitture murali, controsoffittature sono stati pagati dal comune più del doppio di quanto i sub-appaltatori hanno ottenuto dal consorzio;

che lo stesso Fernando Sichel, responsabile dell'Avvocatura, ha dichiarato nel processo per tangenti relativo al tribunale di Padova che il comune ha pagato 10,5 miliardi per gli impianti elettrici, mentre la ditta «Bovo srl», che li ha eseguiti, aveva pattuito un prezzo di 4 miliardi;

che dalla delibera comunale del 4 dicembre 1986 risulta che la «Grassetto spa» è subentrata al consorzio «La Pace» e che quindi la stessa ha avuto un ruolo determinante nella vicenda,

si chiede di sapere, pur nel rispetto dell'indipendenza e autonomia della magistratura:

quale valutazione i Ministri in indirizzo diano dell'accaduto e quali misure intendano adottare al fine di fare chiarezza in una vicenda così complessa e, come specificato in premessa, che presenta molte connessioni con costruzioni di altri tribunali;

se siano in grado di riferire in merito ai criteri che sono alla base della scelta di affidare la rappresentanza della parte civile per conto del comune nel processo in oggetto e in altre controversie giudiziarie all'avvocato Fulvio Lorigiola e se si siano verificate le obiettive incompatibilità fra tale incarico e altre cariche ricoperte;

quali provvedimenti ritengano necessario prendere per evitare che in futuro si ripresentino casi simili.

(4-07143)

MAGLIOCCHETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di costituire all'interno dell'aeroporto di Aquino (Frosinone) un centro di protezione civile per collocare «alcuni beni mobili (roulotte e container)»;

che sono state già date direttive al comandante del raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile per procedere, entro il corrente mese di novembre, ad eseguire le primarie opere di urbanizzazione:

che i suddetti provvedimenti sono stati assunti nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare situazioni emergenziali connesse all'eventuale ospitalità a favore di profughi provenienti dalla ex Jugoslavia;

30 Novembre 1995

che tali decisioni non sono state precedute da alcuna comunicazione all'autorità sindacale, la quale, mossa da comprensibile preoccupazione, ha richiesto chiarimenti ai competenti organi statali, anche in considerazione del fatto che il Governo si trova in questo momento a dover fronteggiare le gravi problematiche connesse alla presenza di extracomunitari nel nostro territorio nazionale;

che è fondato il dubbio che in effetti ad Aquino si intendano ospitare le popolazioni nomadi (probabilmente quelle che il sindaco Rutelli ha ritenuto di dover allontanare da Roma);

che il commissario straordinario di Governo per l'immigrazione, con nota n. CSI/1028/1/895 del 27 novembre 1995, indirizzata al sindaco del comune di Aquino, ha chiarito che la scelta dell'aeroporto è stata effettuata nel quadro delle finalità di carattere umanitario assunte in ordine al permanere del conflitto nei territori della ex Jugoslavia, per ospitare eventuali profughi provenienti da quell'area;

che detta decisione trova conferma nella nota del Dipartimento della protezione civile n. 5365/05/286;

che il territorio prescelto è già interessato da gravi tensioni sociali determinate dalle problematiche conseguenti alla realizzazione dell'impianto di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani sito nel vicino comune di Colfelice, al passaggio dei treni ad alta velocità, alla presenza di un importante polo industriale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per evitare che con il pretesto di realizzare ad Aquino una semplice area attrezzata si intenda, in effetti, costituire un definitivo campo di ospitalità per nomadi ed extracomunitari.

(4-07144)

GALLO. - Al Ministro della difesa. - Premesso:

che in data 6 dicembre 1988, nel corso di una esercitazione con la mitragliatrice MG 42-50, nel poligono di Civitavecchia (Roma), il militare di leva Enrico Masala ha riportato una lesione al nervo acustico, provocata da un'insufficiente protezione da misure di sicurezza;

che si ha notizia di casi simili nella stessa caserma della Cecchignola di Roma ed altrove,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti casi di lesioni acustiche si siano verificati – a partire dall'evento suddetto – in danno di giovani di leva e del personale militare comunque impegnato nelle sercitazioni a fuoco;

quali precauzioni siano state adottate e vengano tuttora adottate per proteggere i militari dalle possibili lesioni acustiche durante le esercitazioni a fuoco.

(4-07145)

GALLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che le amministrazioni comunali si trovano ad affrontare il gravoso problema dell'emergenza casa per motivo di sfratto che riguarda principalmente cittadini anziani o nuclei familiari con basso reddito;

che le amministrazioni comunali, esaurite le possibilità offerte dal patrimonio pubblico, si trovano in difficoltà per reperire nuovi alloggi da destinare alle famiglie degli sfrattati che non possono accedere al mercato privato;

30 NOVEMBRE 1995

che la commissione provinciale per la graduazione degli sfratti, istituita per i comuni a forte densità abitativa, con decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ha svolto e svolge un compito importante per dilazionare nel tempo gli sfratti, dando la possibilità di avere più tempo per la ricerca di un alloggio;

che la legge cessa i propri effetti alla fine di dicembre 1995, non consentendo per i casi di sfratto che si sono aggiunti di poter usufruire ulteriormente dei termini di proroga,

l'interrogante chiede di sapere se, a fronte di una situazione di emergenza abitativa così grave, il Governo non intenda promulgare un nuovo decreto per prorogare ulteriormente la competenza delle commissioni provinciali per gli sfratti ed emanare delle misure d'urgenza volte ad ottenere l'incremento delle offerte di alloggi sul mercato delle locazioni.

(4-07146)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

- 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- 3-01063, dei senatori Mantovani ed altri, sulla «Cartiere Miliani spa»;
- 7º Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
- 3-01060, del senatore Caponi, sulla lettera inviata dal procuratore per l'Umbria della Corte dei conti al provveditore agli studi di Perugia;
 - 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
- 3-01057, del senatore Baccarini, sulla ultimazione dei lavori della variante Rocca d'Evandro-Venafro;
 - 10º Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
- 3-01065, dei senatori Bettoni Brandani ed altri, sulla società Lebole:
 - 11º Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
- 3-01058, del senatore Barra, sull'industria alimentare Alidolce spa di Caivano (Napoli).

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Falqui ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-06574, presentata il 26 ottobre 1995.